



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 425 del 7/9/2022 recante:
"L.R.18 maggio 2017 n. 19 "Norme per la programmazione e lo sviluppo
dell"attività teatrale" - Approvazione Piano triennale degli interventi 2022-2024"

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8/9/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	8/9/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	III Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 14/09/2022

Testo del Provvedimento

Parere n. 9/12^ pag. 3

*Deliberazione di Giunta regionale n. 425 del 7 settembre 2022, recante:
l.r. 18 maggio 2017 n.19 "Norme per la programmazione e lo sviluppo
dell'attività teatrale" – Approvazione Piano triennale degli interventi
2022-2024*

Normativa nazionale

Legge 22 novembre 2017, n. 175 pag. 14

*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino
della materia*

Normativa regionale

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 pag. 24

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale

Regolamento regionale n. 19 del 2017 pag. 33

*Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale
dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19*

Normativa citata

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano n. 131 del 3 novembre 2021 pag. 46

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017 e
ss.mm.*

Decreto Ministeriale del 27 luglio 2017 pag. 45

*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*

Legge 5 giugno 2003, n. 131 pag. 100

*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. **425** della seduta del **07 SET. 2022** agosto 2022.

Oggetto: L.R. 18 maggio 2017 n. 19." Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" Approvazione Piano triennale degli interventi 2022 - 2024"

Assessore Proponente: F.to Dott.ssa Giuseppina Princi

F.to Dott. Maurizio Nicolai

Dirigente Generale: F.to Avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente di Settore: F.to Dott.ssa Ersilia Amatruda

VICEPRESIDENTE.

D.ssa Ersilia AMATRUDA

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO		X
2	GIUSEPPINA PRINCI	X	
3	GIANLUCA GALLO	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO		X
5	TILDE MINASI	X	
6	ROSARIO VARI	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	X	
8	MAURO DOLCE	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale conferma la compatibilità del presente provvedimento con nota n° _____

DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Maria Francesca Gatto)

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Costituzione ed in particolare gli articoli 117 e 118;
- la Legge regionale n. 7 del 13.05. 1996 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 5.12.2000
- la legge regionale 18 maggio 2017 n. 19 ad oggetto "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" che prevede l'attuazione degli interventi regionali in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale;
- deliberazione n. 527 del 10.11.2017 di approvazione del relativo regolamento di attuazione;
- l'art.2 c. 3 della suddetta legge che contempla che tutti gli interventi dovranno avvenire nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'art.12;
- in particolare il Titolo III art.12 che prevede che la Giunta Regionale adotti il Piano triennale degli interventi nel sistema regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare;

VISTI, altresì:

- l'art. 44 del Decreto Legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019;
- la Delibera di Giunta REGIONALE N. 124 DEL 15/04/2021 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Articolo 44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e articolo 242 del Decreto legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC";
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Sezione generale – Nr. 142 del 16.06.2021 "Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione" (Delibera n. 2/2021)
- la Delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021 "Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria", pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Sezione generale – nr. 190 del 10/08/2021
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 14/09/2021 che individua l'Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 21/11/2021 di istituzione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSC e individuato l'Organismo di Certificazione del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il quadro finanziario consolidato del PSC Calabria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 10/08/2022 recante "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato con delibera Cipess N.14 Del 29 aprile 2021- pubblicata sulla G.U. serie generale nr.190 del 10.08.2021. Indirizzi relativi alla programmazione delle risorse sezione ordinaria"

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 14 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., ai Piani Sviluppo e Coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, nonché le disposizioni quadro approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021;
- il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione è il 31 dicembre 2022, come disposto dall'articolo 11 –novies della legge 17 giugno 2021, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

CONSIDERATO che:

- in considerazione dell'esaurimento di risorse finanziarie sul PAC 2014/2020 da destinare alle attività previste dalla L.R.19/2017, con nota Prot. N. 232060 del 16/05/2022, è stato chiesto l'inserimento nel programma PSC della scheda denominata “Attività teatrali L.R. 19/2017” per l'importo totale di Euro 7.200.000,00;
- a seguito della predetta richiesta la Giunta regionale con delibera nr. 239 del 07/06/2022 ha approvato la griglia degli indirizzi per la modifica del PSC al fine di inserire la scheda “Attività Teatrali L.R. 19/2017;
- successivamente, conclusasi la procedura di consultazione per iscritto presso il Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Calabria, la Giunta regionale con deliberazione n. 396 del 24/08/2022 ha preso atto dell'approvazione da parte del CdS della variazione del piano finanziario demandando ai dipartimenti competenti l'attuazione delle nuove operazioni selezionate e inserite nel PSC Calabria;
- conseguentemente, con Delibera di Giunta Regionale nr. 404 del 24/08/2022 recante “Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2022-2024 - Dipartimento “Istruzione, Formazione e Pari Opportunità” (Prot. nn. 314640-357035/2022)” sono state effettuate le rispettive variazioni di Bilancio;

ATESTATA la coerenza programmatica al Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Calabria con la sottoscrizione da parte del Dirigente generale del Dipartimento programmazione unitaria del presente atto;

ATTESTATA l'indifferibilità ed urgenza del presente atto in considerazione della necessità di consentire il rispetto delle scadenze previste per il PSC Calabria relativamente all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l'allegata proposta di piano triennale 2022 - 2024, ex Legge Regionale n. 19/2017, che definisce le finalità generali, le modalità attuative e le diverse tipologie degli interventi in materia di teatro che saranno realizzate nel prossimo triennio, parte integrante e sostanziale del presente atto, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del programma esecutivo annuale 2022;

DATO ATTO che l'allegata proposta del Piano triennale 2022 - 2024 degli interventi di cui alla legge regionale n. 19/2017, dovrà essere trasmesso alla competente commissione consiliare per il rilascio del prescritto parere;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità, attesta che al presente provvedimento si farà fronte sui capitoli del Bilancio pluriennale regionale di seguito indicati:

Descrizione	Bilancio 2022	Bilancio 2023	Bilancio 2024
U9050301601	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
U9050301602	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
U9050301603	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
U5201024401	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
U5201024402	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
U5201026902	315.626,66 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	3.115.626,66 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €

SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Attività Culturali Dott.ssa Giuseppina Princi,

DELIBERA

per quanto in premessa indicato, che costituisce parte e sostanziale del presente atto,

1. di approvare l'allegata proposta di piano triennale 2022 - 2024, ex Legge Regionale n. 19/2017, che definisce le finalità generali, le modalità attuative e le diverse tipologie degli interventi in materia di teatro che saranno realizzate nel prossimo triennio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione del programma esecutivo annuale 2022;

3. di trasmettere la presente delibera con il relativo allegato alla competente commissione consiliare per il rilascio del prescritto parere, a cura del competente settore del Segretariato Generale;


4. di disporre la pubblicazione in formato aperto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

DIRIGENTE

(MONTILLA)

(PRIMEI)

Allegato alla deliberazione
n. 425 del 07 SET. 2022
Allegato A DGR. del 2022



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017 N. 19
“NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE DELL’ATTIVITÀ
TEATRALE”

PIANO TRIENNALE

2022/2024

(ex art. 12 L.R. 19/2017)

PREMESSA

La legge 19/2017 “Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale” approvata dal Consiglio regionale della Calabria il 18 maggio 2017, riordina gli ambiti di intervento finanziario nel sostegno all’attività teatrale di carattere professionale da parte della Giunta regionale della Calabria.

Come evidenziato al primo comma dell’articolo 1 della legge 19/2017, “il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico”. L’intreccio tra forme espressive diverse, dalla musica, alla recitazione, all’arte figurativa, alla danza, fanno del teatro il veicolo ideale per interagire con fasce sociali e generazioni diverse, sperimentare, attraverso la ricerca, linguaggi innovativi e qualificare l’intero sistema culturale di un territorio e di una comunità. La cultura può realmente considerarsi attivatore sociale per la costruzione di una società in crescita attraverso gli strumenti della conoscenza, l’investimento in creatività e innovazione, pur nei casi in cui ci si può rifare agli elementi della tradizione dei popoli. Il teatro possiede la capacità di coinvolgimento dei singoli in relazioni strutturate e di stimolare la sensibilità individuale e collettiva, favorendo il lavoro in gruppo e la condivisione nell’esercizio di una attività culturale, quindi letteralmente una azione di crescita.

Il teatro e l’arte hanno un valore unico e fondamentale nella società poiché creano quel distacco che allo stesso tempo unisce e rafforza il legame tra le persone, con la realtà, con le idee. Al di là del gradimento, è un importante luogo di aggregazione e di scambio di pensiero. Per questo motivo, è uno dei simboli dell’evoluzione umana, perché ha la funzione di crescita per chi vi accede.

Il rapporto con il pubblico contribuisce a fare del teatro occasione di educazione e formazione a vantaggio del benessere comune. Le potenzialità dell’attività teatrale di attivare processi di partecipazione sono utili alle comunità e ai territori in cui si compie, specie quando guarda alla maturazione dell’inclusione sociale e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico e di valenza turistica.

Il teatro costituisce un elemento fortemente caratterizzante della storia culturale del Mediterraneo e dell’Europa Occidentale, la nascita della drammaturgia coincide con l’origine della nostra civiltà e ha accompagnato la vicenda degli europei differenziandosi in forme espressive diverse ma tutte sorte sul palcoscenico. In Calabria l’attività teatrale è praticata sin dall’epoca classica. Sono ancora visibili i teatri delle antiche città magno greche e romane sulla costa ionica e proseguendo più avanti nel corso dei secoli può ritenersi opera di un calabrese il transito della storia del teatro dal mondo antico all’era cristiana: Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Così come



può rilevarsi che la Calabria vanta una maschera nella tradizione della Commedia dell'Arte, Giangurgolo, o ancora che il teatro rientri nella produzione del suo massimo autore tra i moderni, Corrado Alvaro. Solo per stare a qualche esempio. E anche nello sviluppo urbano e sociale delle città calabresi non sono mancati gli investimenti pubblici per i teatri, a partire da Catanzaro, dove, dal teatro in legno del diciottesimo secolo sino al Politeama dei primi anni Duemila, la viva tradizione teatrale è costitutiva della storia civica e poi a Cosenza e Reggio dove sono ancora attivi i teatri di inizio Novecento, e per finire in altre città e cittadine della regione, tra cui alcuni a cui sono stati dall'Ente erogati finanziamenti per il restauro dei teatri e adeguamento agli standard normativi.

La legge 19/2017 si rivolge al mondo del teatro professionale nella consapevolezza che tale attività costituisca un settore lavorativo in grado di espandersi e arricchire l'economia del territorio.

Pertanto, gli strumenti della norma sottendono, implicitamente, al consolidamento e alla creazione di occasioni occupazionali in ambito culturale e, per via delle attività collaterali, anche in altri ambiti economici. Pur definendo i rapporti tra le competenze regionali in materia e gli operatori a carattere professionale operanti in Calabria, non si è omesso di riconoscere il valore culturale e sociale del teatro amatoriale, proprio in virtù del convincimento che la forza dell'espressività teatrale sia di notevole rilevanza nell'offerta culturale complessiva del territorio.

Per rispondere all'esigenza di fare del teatro calabrese professionale un sistema organizzato e funzionale si è istituito, in virtù di quanto sancito dall'articolo 11 della legge regionale un registro regionale del teatro, a cui sono ammessi, su richiesta, i soggetti operanti da almeno tre anni e articolati in tre settori principali: produzione, distribuzione e formazione.

Gli operatori iscritti nel triennio 2018/2020 e nell'anno "ponte" 2021 sono stati complessivamente n.79.

L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'accesso ai benefici di legge che di seguito sono programmati per il secondo triennio di applicazione 2022 – 2024.

FINALITÀ GENERALI E PRIORITÀ TRA GLI INTERVENTI

Il piano nel suo complesso punta a:

- Rafforzare l'offerta culturale calabrese e ampliarne la relativa fruizione;
- Valorizzare le potenzialità dell'espressività teatrale nel comunicare messaggi di valenza culturale e sociale;
- Promuovere la consapevolezza delle molteplici identità (calabrese, italiana, mediterranea, europea. ecc);
- Stimolare riflessioni sugli scenari della contemporaneità;
- Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Calabria.

Per come anzidetto, il presente piano si prefigge di rafforzare e strutturare il sistema dell'offerta culturale e dell'industria creativa legata alle attività teatrali. Per tali motivi si ritengono particolarmente prioritari gli interventi concernenti il sostegno alla produzione, alla distribuzione teatrale e alle residenze e centri di residenza nonché ai progetti speciali, in quanto capaci di favorire lo sviluppo dei soggetti promotori della cultura teatrale.

ATTIVITÀ ESPLETATE CON LA PROGRAMMAZIONE PREGRESSA

A seguito dell'entrata in vigore della legge 19/2017, sono stati conseguiti apprezzabili risultati con il primo triennio (2018/2020) di applicazione della legge, e la realizzazione di attività del cosiddetto "anno ponte" a

seguito dell'emergenza pandemica. L'erogazione dei finanziamenti ha riguardato le seguenti tipologie di intervento:



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE COMPAGNIE DI PRODUZIONE TEATRALE- Triennio 2018-2020 – soggetti finanziati n. 9 con i seguenti importi complessivi:

- € 945.000,00 per il 2018
- € 549.333,50 per il 2019
- € 949.999,59 per il 2020

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI PRODUZIONE TEATRALE. ANNO 2021-PAC 2014/2020 E LEGGE REGIONALE NR. 19/2017 -ACCERTAMENTI E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.

Beneficiari finanziati n.10

Totale contributi assegnati €1.200.000,00

AVVISO PUBBLICO per la selezione e il finanziamento di Interventi di Distribuzione Teatrale -anno 2020

Beneficiari finanziati n.10

Totale contributi assegnati € 500.000,00

AVVISO PUBBLICO per la selezione e il finanziamento di Progetti Speciali per lo sviluppo dell'attività teatrale – anno 2020

Beneficiari finanziati n.2 (ciascuno in partnership con altri due soggetti)

Totale contributi assegnati € 300.000,00

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di “Residenze per Artisti nei Territori” in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Calabria per il triennio 2018-2020”

Beneficiari finanziati (in proporzione alla popolazione regionale) n. 3 con i seguenti importi complessivi:

- € 90.000,00 (fondi bilancio regionale) e € 49.156,00 (fondi MiC) per il 2018
- € 90.000,00 (fondi bilancio regionale) e € 60.000,00 (fondi MiC) per il 2019
- € 90.000,00 (fondi bilancio regionale) e € 54.000,00 (fondi MiC) per il 2020
- € 90.563,00 (fondi bilancio regionale) e € 60.375,00 (fondi MiC) per l'anno “ponte” 2021

Manifestazione di interesse per l'iscrizione al Registro Regionale del Teatro ai sensi della L.R. n. 19 del 18/05/2017 e Regolamento Regionale n.19/2017 art. 2

- sezione Produzione Teatrale – n. 25 iscritti
- sezione Distribuzione Teatrale -n.36 iscritti
- sezione Formazione Teatrale – n.38 iscritti

Facendo tesoro dei suddetti risultati si avvia il secondo triennio di programmazione teatrale che verte sul sostegno a molteplici ambiti di intervento. Come articolato nel regolamento di attuazione n.19/2017, approvato in data 15 novembre 2017 dalla Giunta regionale, si distinguono le azioni di intervento ordinario e quelle di intervento straordinario, correttamente illustrati al Capo III del predetto regolamento. Rientrano nella tipologia di intervento ordinario, il finanziamento alle compagnie di produzione e alle residenze teatrali. Afferiscono alla tipologia di intervento straordinario i centri di produzione teatrale, la distribuzione, la programmazione attraverso il festival regionale del teatro, i progetti speciali, i progetti di formazione professionale, il sostegno alla qualificazione delle attrezzature teatrali.



PROGRAMMAZIONE 2022/2024 E MODALITÀ D'INTERVENTO

1. INTERVENTI ORDINARI

Gli interventi a carattere ordinario, come stabilito in articolo 3 comma 4 del Regolamento di attuazione, sono quelli finanziabili sulla base di progetti triennali di attività. Essi riguardano il sostegno alle compagnie di produzione e al sistema delle residenze teatrali, che, nelle forme stabilite dalla legge e dal predetto regolamento, è da considerarsi imprescindibile per ciascuno degli anni del triennio di attività teatrale e previsto nei programmi esecutivi annuali (2022, 2023, 2024) che seguiranno all'approvazione del presente piano.

1.1 SOSTEGNO ALLE COMPAGNIE DI PRODUZIONE

Il primo obiettivo della legge, infatti, è il rafforzamento del settore della produzione teatrale, consentendo l'accesso ai benefici finanziari previsti dalla norma, a un numero maggiore di soggetti quali potenziali beneficiari.

Infatti l'art. 4 della legge prevede che "nel primo triennio di applicazione della presente legge, la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:

- a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;
- b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.

In attuazione alla legge, pertanto, nel triennio 2022/2024 si darà accesso ai contributi previsti, con i requisiti minimi di cui al comma 2 dell'art. 4, ad un numero massimo di cinque soggetti che non abbiano già beneficiato nei trienni precedenti di finanziamenti previsti da detto articolo.

Nel quadro della pianificazione triennale sul teatro, si riconosce la necessità di garantire l'investimento di risorse adeguate per ciascuno degli anni del triennio, ritenendo imprescindibile il sostegno alle compagnie di produzione che costituiscono l'ossatura del settore teatrale. È dalla possibilità di incremento del lavoro sulla produzione che si può prevedere un rafforzamento dell'offerta teatrale nella programmazione culturale complessiva sul territorio regionale. Per questa esigenza precipua si prevede di considerare prioritario, nel riparto delle risorse sui programmi esecutivi annuali del secondo triennio della presente legge, l'assegnazione di una quota del bilancio totale della legge – come disciplinato dall'art. 15 della medesima norma - tale da consentire il finanziamento dei potenziali beneficiari (ex art. 4 c. 2), considerando, inoltre, che le ultime assegnazioni del triennio 2018/2020 hanno riguardato nove compagnie di produzione.

Pertanto, nella redazione del programma esecutivo annuale delle risorse da assegnare agli articoli che danno diritto ai benefici finanziari, si ritiene opportuno considerare l'ampiezza della spesa storica per la produzione e determinare un adeguato incremento correlato, secondo lo schema seguente:

1.2 SISTEMA REGIONALE DELLE RESIDENZE TEATRALI

Lo sviluppo del sistema delle residenze teatrali si è affermato negli anni passati secondo le modalità offerte dal POR Calabria, cui ha fatto seguito l'Accordo Stato – Regioni per il cofinanziamento congiunto dei progetti per triennio 2018/2020 e il cosiddetto "anno ponte". Il prosieguo di tale sistema è confermato nella programmazione del triennio 2022 – 2024 con le risorse della legge regionale n.19/2017, in base agli stanziamenti dei piani annuali conseguenti, e in rapporto alla Intesa sancita, con repertorio n. 224/CSR del 3



novembre 2021 dalla Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

L'Articolo 43 del DM 332 che recepisce a sua volta l'articolo 45 del DM del 1 luglio 2014, ha istituito il primo triennio delle residenze cofinanziate da Stato e Regioni 2015 – 2017, programma a cui ha aderito anche la Regione Calabria. Da tale adesione, e in base a quanto previsto dalla L. R. 3/2004, nel triennio 2015/2017 concluso, sono state finanziate in totale quattro residenze teatrali. In base alla nuova proposta avanzata alle Regioni da parte del MiC per il triennio 2018 – 2020, nelle regioni italiane con popolazione compresa tra i 500.000 e i 2.999.999 abitanti - è il caso della Calabria – è previsto il cofinanziamento di un numero massimo di tre progetti di "Residenza per artisti nei territori" e di un "Centro di Residenza". Pertanto si è ridotto il numero di residenze cofinanziabili, ma si è aperta la possibilità di un ulteriore progetto quale è il Centro di Residenza. Nel triennio 2018/2020 quest'ultima attività non è stata finanziata per assenza di proposte progettuali per cui si è data continuità esclusivamente alle tre residenze per artisti nei territori fino al 2021, il cosiddetto "anno ponte" che ha prorogato i finanziamenti al 2021 alle compagnie beneficiarie dell'avviso triennale per via dell'emergenza pandemica. Per il triennio 2022/2024 è previsto nuovamente il finanziamento di n.3 "Residenze per artisti nei territori" e di n.1 "Centro di Residenza"¹.

2. INTERVENTI STRAORDINARI

2.1 PROGETTI SPECIALI

Finanziati nell'anno 2020, per le finalità stabilite in sede di elaborazione normativa e richiamati all'articolo 10 della legge 19/2017 si considera opportuno sottolineare la valenza dei "progetti speciali" nell'ambito della

1 Per completezza si riportano le definizioni stabilite in Intesa Mibact-Stato Regioni art.3: "Residenza" un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;

"Residenze per artisti nei territori" sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

"Centri di residenza" i luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza;



programmazione regionale. Essi, infatti, sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico artistico della Calabria e dei luoghi culturali e ambientali di pregio, nonché all'inclusione sociale e alla formazione del pubblico o, ancora, all'attrazione di nuovo pubblico. Inoltre, devono potersi svolgere anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale e ciò comporta una maggiore diffusione dell'esercizio delle attività teatrali in contesti prima non interessati e i quali potrebbero beneficiare delle caratteristiche di promozione culturale e sociale riconosciute al teatro in Calabria, come richiamato a partire dall'incipit della norma in questione. La Giunta regionale, dal secondo anno di applicazione della presente legge, valuterà l'opportunità di individuare un tema a carattere culturale e sociale nel programma operativo annuale per i progetti speciali introdotti dalla legge, in ragione della disponibilità delle risorse finanziarie.

2.2 SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE TEATRALE

La legge 19/2017 offre la possibilità alla Regione di assegnare, previa selezione, contributi per le attività di distribuzione teatrale. Possono essere destinatari dei sussidi economici in questione i "soggetti organizzatori di festival e rassegne di teatro con particolare riguardo ai progetti che contribuiscano all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale". Tali soggetti, ai sensi di quanto all'Art. 6 comma 1 della L.R. 19/2017, sono soggetti che non producono, né co-producono o allestiscono, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali.

Con la presente attività, la Regione Calabria, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, intende promuovere lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo. Nel contempo, la Regione vuole incentivare la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla realizzazione delle iniziative previste dal presente piano concorreranno le diverse fonti di finanziamento individuate per ciascuna annualità con il programma esecutivo annuale ex art. 12 comma 3 della L.R. 19/2017.

Per ciò che concerne l'annualità 2022 sono state individuate le fonti di finanziamento di seguito indicate ripartite secondo il cronoprogramma di spesa.

Inoltre, le somme sotto indicate, al fine di una corretta imputazione sul bilancio regionale ai sensi del D.lgs 118/2011, potranno essere spostati su capitoli diversi da un punto di vista del piano dei conti.

Capitolo	Descrizione	Bilancio 2022	Bilancio 2023	Bilancio 2024
U9050301601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL'AREA TEMATICA 06 "CULTURA" - SETTORE DI INTERVENTO 02 "ATTIVITA' CULTURALI" DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE CALABRIA - SEZIONE ORDINARIA (DELIBERA CIPESS N. 14 DEL 29 APRILE 2021) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
U9050301602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL'AREA TEMATICA 06 "CULTURA" - SETTORE DI	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €



	INTERVENTO 02 "ATTIVITA' CULTURALI" DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE CALABRIA - SEZIONE ORDINARIA (DELIBERA CIPESS N. 14 DEL 29 APRILE 2021) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
U9050301603	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL'AREA TEMATICA 06 "CULTURA" - SETTORE DI INTERVENTO 02 "ATTIVITA' CULTURALI" DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE CALABRIA - SEZIONE ORDINARIA (DELIBERA CIPESS N. 14 DEL 29 APRILE 2021) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
U5201024401	SPESE PER LO SVILUPPO REGIONALE DELL' ATTIVITA' TEATRALE (LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017, N. 19).	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
U5201024402	SPESE PER LO SVILUPPO REGIONALE DELL' ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE (LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017, N. 19).	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
U5201026902	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO A PROGETTI DI INSEDIAMENTO, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE RESIDENZE ARTISTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART. 45 DM 1 LUGLIO 2014)	315 626,66 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE		3.115.626,66 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €

L. 22 novembre 2017, n. 175 (1).**Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2017, n. 289.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Principi**In vigore dal 18 agosto 2022**

1. La Repubblica, in attuazione degli *articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione* e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla *legge 27 settembre 2007, n. 167*, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla *legge 19 febbraio 2007, n. 19*, e dalla *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*, di cui alla *legge 1° ottobre 2020, n. 133*, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI): (2)

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della *legge 6 giugno 2016, n. 106*;

c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali; (3)

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo; (3)

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive; (3)

c-quinqües) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe; (3)

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a

ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo; (3)

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale; (3)

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione (3).

2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

- a) le attività teatrali;
- b) le attività liriche, concertistiche, corali;
- c) le attività musicali popolari contemporanee;
- d) le attività di danza classica e contemporanea;
- e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;
- f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
- g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

- a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
- b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;
- c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
- d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
- e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
- f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

- a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;
- b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
- d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
- e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
- f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
- g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla *legge 6 giugno 2016, n. 106*, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
- h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
- i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
- l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

- m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
- n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività;
- o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.

(2) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L. 15 luglio 2022, n. 106.

(3) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, L. 15 luglio 2022, n. 106.

Art. 2. Deleghe al Governo

In vigore dal 27 dicembre 2017

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'*articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, e di cui alla *legge 11 novembre 2003, n. 310*, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla *raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006*.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli *articoli 117 e 118 della Costituzione*, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*;

2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al *comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.;

5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;

6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;

8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;

c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'*articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

a) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;

c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

- 4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;
- 5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
- 6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;
- 7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- 8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;
- f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla *legge 14 agosto 1967, n. 800*, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:
- 1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;
 - 2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;
 - 3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;
 - 4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;
 - 5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'*articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633*, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;
- g) in relazione al settore della danza:
- 1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;
 - 2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;
- h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
- i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'*articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107*, e con l'*articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60*;
- l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;
- m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'*articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;
- n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*;

o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'*articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3. Consiglio superiore dello spettacolo In vigore dal 27 dicembre 2017

1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero»;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o

internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

3. Il Consiglio superiore è composto da:

a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui alla *legge 6 giugno 2016, n. 106*, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89*, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Art. 4. Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici

In vigore dal 27 dicembre 2017

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'*articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*.

Art. 5. Benefici e incentivi fiscali
In vigore dal 27 dicembre 2017

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al *comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

3. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai *commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'*articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo*

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

**Art. 6. Clausola di salvaguardia
In vigore dal 27 dicembre 2017**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

**Art. 7. Disposizione finale
In vigore dal 27 dicembre 2017**

1. All'*articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 2287-bis):

Presentato dal Ministro dei beni e attività culturali e del turismo Dario FRANCESCHINI (Governo RENZI-I) risultante dallo stralcio dell'art. 34 dell'A.S. 2287 deliberato dall'assemblea nella seduta del 6 ottobre 2016.

Assegnato alla 7a commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 19 ottobre 2016 con pareri delle commissioni 1a (affari costituzionali), 5a (bilancio), 6a (finanze), 10a

(industria), 11a (lavoro), 12a (sanità), Questioni regionali.

Esaminato dalla 7 a commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, in data 8, 9, 15, 22 novembre 2016; 11, 17, 18, 25, 31 gennaio 2017; 1, 7, 9, 15, 23, 28 febbraio 2017; 7, 8, 9, 21, 28, 29 marzo 2017; 5, 11 aprile 2017; 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24, 30, 31 maggio 2017; 14, 20, 21, 27, 28 giugno 2017.

Esaminato in aula in data 2 maggio 2017; 14, 19 settembre 2017 ed approvato in data 20 settembre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4652):

Assegnato alla VII commissione permanente (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 settembre 2017 con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), III (affari esteri), V (bilancio), VI (finanze), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione permanente (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, in data 3, 4, 10, 17, 18, 26 ottobre 2017.

Esaminato in aula in data 6 novembre 2017 ed approvato definitivamente in data 8 novembre 2017.

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

(BURC n. 48 del 18 maggio 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 54)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali)

1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.
5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.

Art. 2

(Interventi regionali)

1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed

incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico.

2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.
- 2 bis. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli 4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).¹*
- 2 ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2 bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).²*
3. Tutti gli interventi avvengono nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 12.

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRALE
REGIONALE CALABRESE

Art. 3

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:
 - a) produzione;
 - b) distribuzione;
 - c) formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:
 - a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;
 - b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
 - c) l'organizzazione di festival e rassegne;
 - d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
 - e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;
 - f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;
 - g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.

¹ **Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.**

² **Comma inserito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.**

4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
 - a) impianti audio e luci;
 - b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;
 - c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;
 - d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.

Art. 4

(Compagnie di produzione)

1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
 - b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;
 - c) elevata qualificazione artistica;
 - d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
 - e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:
 - a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;
 - b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.
3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, sono concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:
 - a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo, nel numero massimo di cinque.
4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle

giornate effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 5

(Centri di produzione teatrale)

1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.
2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Art. 6

(Distribuzione)

1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, promuove lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) stabile e autonoma struttura organizzativa;
 - b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti al Registro regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;
 - c) coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e privati già operanti, con carattere di continuità, nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
 - d) programmazione articolata su almeno dieci piazze, distribuite uniformemente sul territorio regionale, ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.

Art. 7

(Festival)

1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto risponde ai seguenti:
 - a) supporto di almeno un ente pubblico;
 - b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;
 - c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;
 - d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;
 - e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 8

(Sistema regionale delle residenze teatrali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:
 - a) attività di produzione;
 - b) attività di formazione;
 - c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;
 - d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;
 - f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;
 - g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.
4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.

Art. 9
(Formazione)

1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11.
2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.

Art. 10
(Progetti speciali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:
 - a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
 - b) sostenibilità e congruità economica;
 - c) finalità di:
 - 1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;
 - 2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;
 - 3) inclusione sociale;
 - 4) formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;
 - d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;
 - e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all'interazione tra diverse forme artistiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 11
(Registro regionale del teatro)

1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.
2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.
3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 12

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.
2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:
 - a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;
 - b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1, ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 3 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.

Art. 13

(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, l'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:
 - a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, è basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;
 - b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;
 - c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;
 - d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.
2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14

disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 14

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.
2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.
3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, per l'esercizio 2017, con le risorse stanziato dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020, per l'importo di euro 1.000.000,00 allocate al Programma 5.03 dello stato di previsione del bilancio 2017-2019, annualità 2017.
4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei limiti delle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".

Art. 16

(Abrogazione della [legge regionale 9 febbraio 2004, n.3](#))

1. E' abrogata la [legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3](#) (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale).

Art. 17*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 15 novembre 2017

Si assegna il numero 19 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2017

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 2017 n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), di seguito: "Legge", disciplina gli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

Art. 2 (Registro regionale del teatro)

1. La Regione istituisce il Registro regionale del teatro, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge, operanti da almeno tre anni.
2. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici rientranti negli interventi di cui all'articolo 1.
3. L'iscrizione nel Registro, distinta per i settori di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge, è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) per il settore della produzione: effettuazione, nel triennio precedente, di almeno 50 giornate lavorative e di almeno una produzione teatrale, con un minimo di sei recite effettuate in almeno tre teatri, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, documentate da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;
 - b) per il settore della distribuzione: esercizio, nel triennio precedente, di attività di distribuzione o programmazione, di almeno 15 giornate recitative, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale da parte dei soggetti distribuiti o ospitati, documentata da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;
 - c) per il settore della formazione: esperienza formativa maturata, nel triennio precedente, in ambito accademico o di formazione e qualificazione professionale nel campo del teatro e dello spettacolo dal vivo in generale, documentata attraverso titoli accademici, attestati di formazione professionale, attestazioni di docenze presso istituti di formazione pubblici o privati.
4. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro solo nell'ambito del settore della formazione.
5. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali, d'ora in avanti: "Dipartimento regionale", cura la tenuta e la pubblicità del Registro regionale del teatro, anche con modalità telematiche.
6. L'iscrizione nel Registro, la cancellazione e l'annotazione delle variazioni dei dati di cui al comma 9 sono disposte con provvedimento del Dipartimento regionale.
7. La modulistica relativa all'istanza di iscrizione nel Registro, ovvero di rinnovo dell'iscrizione, di cancellazione o di annotazione delle variazioni, è definita con provvedimento del Dipartimento regionale.
8. Il Dipartimento regionale provvede in ordine all'iscrizione nel Registro, o al suo rinnovo, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.
9. Il Registro è articolato in tre sezioni, una per ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge, e riporta, per ciascuno dei soggetti iscritti: il numero d'ordine di iscrizione, i dati identificativi, la sede, il numero di partita IVA, nonché il codice fiscale nel caso di soggetto individuale, e la data dell'iscrizione, o del suo rinnovo.
10. L'iscrizione nel Registro ha efficacia per tre anni, salvo quanto previsto al comma 11, e può essere rinnovata, per un periodo di eguale durata, a condizione che il soggetto mantenga i requisiti di cui al comma 3. L'istanza di rinnovo dell'iscrizione è presentata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni precedenti alla scadenza del triennio di riferimento, dimostrando la permanenza dei requisiti predetti.
11. Il Dipartimento regionale dispone, anche d'ufficio, la cancellazione dal Registro in caso di accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 3 o di declaratoria di decadenza ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 10, comma 1, lettera e).

Art. 3

(Disciplina generale dei finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4, della Legge sono finalizzati:
 - a) al sostegno, nell'ambito dei settori della produzione, distribuzione e formazione, delle attività indicate nell'articolo 3, comma 3, della Legge;
 - b) alla contribuzione per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono relativi a interventi a carattere ordinario e a carattere straordinario.
3. Per interventi a carattere ordinario si intendono quelli di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge, finanziabili, sulla base di progetti triennali di attività, con fondi di parte corrente e riferibili a:
 - a) compagnie di produzione;
 - b) sistema regionale delle residenze teatrali.
4. Per interventi a carattere straordinario si intendono quelli di cui all'art. 15, comma 3, della Legge, finanziabili, sulla base di progetti annuali di attività, con fondi straordinari e riferibili a:
 - a) centri di produzione teatrale;
 - b) distribuzione e programmazione;
 - c) festival e rassegne;
 - d) formazione;
 - e) progetti speciali;
 - f) adeguamento e qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.
5. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento e alla presentazione di un progetto che si sviluppi nel triennio considerato o nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.
6. Per progetto si intende l'insieme delle attività riconducibili ad uno degli interventi di cui al comma 1, che presenti i requisiti minimi e le specifiche condizioni richieste nel Capo III per le diverse tipologie di intervento.
7. I finanziamenti sono concessi per una quota parte dei costi ammissibili del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 7. Per costi ammissibili di progetto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, strettamente coerenti con la tipologia del finanziamento direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto.

CAPO II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 4

(Requisiti generali e modalità di presentazione della domanda)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 3 della Legge che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 2 e che, in possesso degli ulteriori requisiti previsti nel Capo III, abbiano presentato domanda di finanziamento nei modi e termini stabiliti nel presente articolo.
2. Non possono presentare domanda i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni di seguito riportate:
 - a) siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 - b) siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
 - c) abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'Amministrazione;
 - d) non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;

- e) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - f) siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario, statale o regionale.
 - g) versino in situazione di crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - h) non applichino il CCNL di categoria.
3. Ciascun soggetto interessato può presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda indicando per quale degli interventi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, chiede il finanziamento.
 4. Per i progetti presentati in forma associata il finanziamento deve essere richiesto dal soggetto capofila individuato nella domanda quale unico interlocutore per la Regione. La presentazione di una domanda in forma associata esclude la possibilità, per ciascuno dei soggetti associati, di proporre ulteriore istanza autonomamente, pena l'inammissibilità di quest'ultima.
 5. La domanda è redatta conformemente alla modulistica definita con provvedimento del Dipartimento regionale.
 6. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza medesima e di quanto risultante dalla documentazione allegata, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.
 7. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente autorizza inoltre il Dipartimento regionale a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dall'interessato nella stessa domanda di finanziamento, ogni comunicazione inerente il procedimento, ivi inclusa qualsiasi richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale. È onere del richiedente garantire la funzionalità del suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale qualsiasi variazione o problema dovesse intervenire allo stesso indirizzo e provvedere all'integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato.

Art. 5

(Ammissibilità, valutazione delle domande e attribuzione del punteggio)

1. Con atto del Dipartimento regionale sono dichiarate inammissibili le domande:
 - a) presentate oltre i termini fissati nell'avviso pubblico o con modalità diverse da quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 4;
 - b) prive di sottoscrizione in tutte le parti in cui la stessa è richiesta o non conformi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento;
 - c) non rispondenti a quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4;
 - d) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento;
 - e) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal comma 2;
 - f) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento;
 - g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, in sede istruttoria, in caso di carenze o irregolarità nell'allegazione della documentazione, il Dipartimento regionale assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 18, comma 4, le domande ammissibili sono valutate dal Comitato previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge, il quale, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento e attenendosi ai principi contenuti nel comma 1 del medesimo articolo 13, provvede all'attribuzione di un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, sulla base dei parametri quantitativi indicati nell'articolo 6. Il risultato della valutazione quantitativa può incrementarsi o ridursi, a seguito della valutazione qualitativa, effettuata in base ai parametri indicati nel medesimo articolo, in misura non superiore al quindici per cento. Qualora il punteggio complessivo conseguito dalla

singola domanda sia inferiore a cinquanta punti la domanda stessa non può essere ammessa a finanziamento.

4. Con atto del Dipartimento regionale sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti ammissibili e valutati dal Comitato, con l'indicazione dei relativi punteggi assegnati.
5. Gli atti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
6. L'inserimento in graduatoria non comporta obblighi a carico della Regione Calabria in ordine alla concessione del contributo, il quale viene attribuito con i tempi e le modalità indicate nell'articolo 7, nel rispetto delle norme di finanza e contabilità pubblica.

Art. 6

(Parametri per la valutazione quantitativa e qualitativa)

1. La valutazione quantitativa, per la parte che riguarda ogni tipologia di intervento, viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:
 - a) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale siano dovuti gli oneri previdenziali ed assistenziali, direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente regolamento;
 - b) numero di giornate recitative, intendendosi per tali quelle nelle quali si realizza almeno una recita;
 - c) numero complessivo di recite in forma non gratuita, prodotte presso la propria sede e in *tournee* in Calabria, in Italia e all'estero, ovvero ospitate presso i teatri programmati, attribuibili al progetto;
 - d) numero di compagnie o gruppi che si prevede di ospitare ai fini della realizzazione del progetto.
 - e) numero di teatri per i quali si prevede di realizzare la programmazione;
 - f) numero di comuni in cui si realizza il totale delle recite relative al progetto.
2. La valutazione qualitativa viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:
 - a) qualità e esperienza pluriennale della direzione artistica e della direzione organizzativa;
 - b) capacità progettuale (artistica, organizzativa e tecnica) e capacità gestionale e finanziaria, riferite all'ultimo triennio di attività del soggetto proponente e alle professionalità specifiche impiegate;
 - c) qualità artistica del progetto con particolare riferimento a:
 - 1) capacità di rispondere agli obiettivi individuati nel Programma triennale in materia di teatro;
 - 2) spazio riservato al repertorio contemporaneo e produzione di testi originali;
 - 3) innovatività dei progetti e capacità di accrescere il livello culturale di fasce sociali disagiate;
 - d) qualità della *tournee* sul territorio nazionale;
 - e) premi e riconoscimenti ricevuti nell'ultimo triennio di attività del soggetto proponente;
 - f) attenzione dei media di rilevanza nazionale e di quelli di interesse regionale nell'ultimo triennio di attività del soggetto proponente;
 - g) formazione e promozione del pubblico, anche in collaborazione con università e scuole, con particolare riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali meno servite;
 - h) collaborazioni con altri soggetti riconosciuti dal sistema culturale nazionale e internazionale;
 - i) strategia di comunicazione (sito *internet*, campagna di comunicazione, nuovi media e *social network*).

Art. 7

(Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo)

1. Sulla base della programmazione di cui all'articolo 12 della Legge, nonché delle priorità e della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le diverse tipologie degli interventi, determinate ai sensi della medesima Legge, il Dipartimento regionale, avvalendosi delle graduatorie di cui all'articolo 5, individua i soggetti beneficiari e determina l'entità del finanziamento e le modalità della sua erogazione.
2. Per la determinazione del finanziamento relativo al singolo progetto, il Dipartimento regionale procede, separatamente per tipologia di intervento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, a:

- a) quantificare il “valore punto” dividendo le risorse disponibili per il totale dei punti attribuiti alle domande ammissibili relative all'intervento;
 - b) moltiplicare il “valore punto” per il numero dei punti attribuiti a ciascun progetto relativo all'intervento.
3. In ogni caso il finanziamento non può essere determinato per un importo superiore al minor valore finanziario fra il deficit emergente dal bilancio preventivo del progetto presentato e il sessanta per cento dei costi ritenuti ammissibili, tenuto conto, altresì, che la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.
 4. Per i progetti aventi validità triennale di cui all'articolo 3, comma 3, la determinazione dei finanziamenti relativi alla seconda e terza annualità è subordinata alla presentazione, per ogni annualità, del programma contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dal Dipartimento regionale. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, ed evidenziare il relativo deficit.
 5. L'attribuzione del finanziamento avviene con atto del Dipartimento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
 6. Non può essere attribuito il finanziamento ai soggetti che, risultati beneficiari di finanziamenti ai sensi del presente regolamento nell'anno precedente:
 - a) non abbiano rendicontato le attività svolte entro il termine di cui all'articolo 8 comma 1, lettera b), salvo che l'omissione sia dovuta a fatto non imputabile al beneficiario o che sia pervenuta formale rinuncia entro 30 giorni dall'attribuzione del finanziamento, come previsto dall'articolo 10, comma 2;
 - b) siano incorsi in decadenza o revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
 7. Ai sensi del presente regolamento non possono essere sostenuti interventi che beneficiano di un ulteriore finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera c).
 8. I beneficiari del finanziamento regionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, presentare la rimodulazione del progetto in cui il costo complessivo dell'iniziativa sia pari alla somma tra il finanziamento regionale concesso e le altre entrate indicate nel bilancio preventivo finanziario allegato al progetto.
 9. Qualunque variazione significativa di elementi presenti nel progetto approvato, o rimodulato ai sensi del comma 8, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale, a pena di revoca del contributo.
 10. Qualora la rimodulazione di cui al comma 8 o le variazioni di cui al comma 9 comportino modifiche della qualità progettuale, rispetto a quanto indicato in sede preventiva e valutato dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 3, il progetto è nuovamente sottoposto al medesimo Comitato per la conferma o la riduzione del punteggio da attribuire. Ferma restando la quantificazione del valore punto di cui al comma 2, nel caso di riduzione si procede alla rideterminazione del contributo sulla base del punteggio effettivamente attribuito. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, o vengano meno i requisiti minimi richiesti dal presente regolamento per i singoli interventi, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

Art. 8

(Erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione)

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, il Dipartimento regionale eroga il finanziamento con le seguenti modalità:
 - a) una prima quota in acconto, pari all'80 per cento del finanziamento ammesso, previa richiesta, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione;
 - b) una seconda quota a saldo, o l'intero finanziamento qualora non sia stata erogata la quota in acconto di cui alla lettera a), entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione dell'anno di riferimento, che, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto annuale di attività presentato.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui al comma 1, lettera b), il Dipartimento regionale determina, predisponendone anche la modulistica, la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle stesse.
3. La documentazione per la rendicontazione deve comunque essere corredata da:
 - a) una dichiarazione, redatta in conformità agli artt. 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, per la parte che interessa l'attività del singolo progetto, i seguenti dati relativi al precedente anno di attività ammesso a finanziamento:
 - 1) numero delle giornate lavorative;
 - 2) numero delle giornate recitative;
 - 3) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
 - 4) titolo delle riprese e relative repliche;
 - 5) numero di spettatori agli spettacoli propri;
 - 6) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
 - 7) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, ecc.);
 - 8) uscite articolate in voci di costo ben distinte in relazione alle diverse attività di produzione, distribuzione, formazione, coerentemente con il settore di intervento per il quale si richiede il contributo regionale;
 - 9) entrate articolate in contributi e incassi;
 - 10) situazione di regolarità contributiva, agibilità INPS (ex ENPALS) e numero delle giornate lavorative riferite all'anno precedente a quello oggetto della domanda di contributo, in merito agli spettacoli prodotti o intestati ai soggetti distribuiti o ospitati.
 - b) copia delle distinte d'incasso SIAE riferite agli spettacoli prodotti, distribuiti o ospitati.
4. L'attività recitativa delle imprese di teatro di strada e del teatro di figura può essere attestata, per la specificità dell'attività svolta, oltre che da documenti fiscali, da una dichiarazione della pubblica autorità e dall'autocertificazione attestante la regolarità contributiva, l'agibilità INPS (ex ENPALS) ed il numero delle giornate lavorative riferite all'anno precedente a quello oggetto della domanda di contributo.

Art. 9

(Verifiche amministrative e contabili)

1. La verifica del Dipartimento regionale sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente liquidazione del finanziamento.
2. Qualora, in corso di verifica sulla rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, il Dipartimento regionale assegna a tal fine un termine, comunque non superiore a 30 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dipartimento regionale dispone la liquidazione del finanziamento con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata, o la revoca nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 7, qualora la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa risulti inferiore rispetto a quella preventivata, o rimodulata o variata ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 7, il contributo viene ridotto in misura proporzionale, salva l'ipotesi di diminuzione superiore al 50 per cento, che comporta la revoca integrale del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).
4. Qualora dalla documentazione presentata dal beneficiario risulti uno scostamento, rispetto al progetto sostenuto, di elementi relativi alla qualità, il Dipartimento regionale provvede alla conseguente rideterminazione del finanziamento. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, o la variazione comporti l'inammissibilità del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il finanziamento già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del finanziamento.
5. La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi e a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare:
 - a) il possesso dei requisiti;

- b) la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e con i documenti trasmessi;
- c) la diretta riconducibilità delle spese sostenute alle attività del progetto finanziato.

Art. 10

(Decadenza, revoca e rinuncia)

1. Ferma restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è disposta, con provvedimento del Dipartimento regionale, la revoca del finanziamento assegnato, con conseguente recupero di quanto erogato, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertato il mancato rispetto a rendiconto dei requisiti e delle condizioni minime di attività previste nel Capo III del presente regolamento;
 - b) qualora in sede di rendicontazione sia accertata una diminuzione delle uscite superiore al cinquanta per cento rispetto al bilancio presentato con il progetto o rimodulato o variato ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 7;
 - c) nel caso di violazione del termine di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
 - d) nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9;
 - e) qualora sia accertata la produzione di documenti anche contabili non veritieri.
2. La rinuncia al contributo deve essere formalmente effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del contributo. La violazione di tale termine comporta l'impossibilità di attribuzione di ulteriori contributi ai sensi del presente regolamento per l'annualità successiva.

CAPO III

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

SEZIONE I

INTERVENTO ORDINARIO

Art. 11

(Compagnie di produzione)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento alle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 4 della Legge.
2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge, per mantenere il finanziamento nei trienni di programmazione, assicurano il raggiungimento di:
 - a) 50 giornate recitative e 400 giornate lavorative per il primo anno;
 - b) 60 giornate recitative e 500 giornate lavorative per il secondo anno;
 - c) 70 giornate recitative e 600 giornate lavorative per il terzo anno.
3. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, assicurano il raggiungimento di:
 - a) 20 giornate recitative e 200 giornate lavorative per il primo anno;
 - b) 30 giornate recitative e 250 giornate lavorative per il secondo anno;
 - c) 40 giornate recitative e 300 giornate lavorative per il terzo anno.
4. Il mancato raggiungimento dei parametri di cui ai commi 2 e 3 comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), a partire dall'anno in cui tali parametri non sono raggiunti.
5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti previsti dal presente articolo, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nell'articolo 8, comma 4.

Art. 12

(Residenze teatrali)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento alle compagnie di produzione, anche in forma associata, operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale da realizzare in un

- numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:
 - a) effettuazione, nel corso del triennio precedente a quello di riferimento, di un minimo di trenta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
 - b) effettuazione, nel corso del triennio precedente a quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative;
 - c) progetto caratterizzato da almeno due delle seguenti azioni:
 - 1) sostegno alla creazione contemporanea, concedendo la permanenza nello spazio teatrale ad artisti e formazioni non titolari di altri progetti residenza;
 - 2) attività di formazione, con particolare riferimento alla formazione ed educazione del pubblico, che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - 3) attività di programmazione con particolare attenzione al rinnovamento della scena teatrale e al ricambio generazionale;
 - 4) attività di produzione, con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea regionale.
 3. Qualora il progetto di residenza non preveda tra le sue azioni l'attività di produzione, in deroga al divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il soggetto titolare potrà presentare anche domanda ai sensi dell'articolo 11.

SEZIONE II INTERVENTO STRAORDINARIO

Art. 13

(Centri di produzione teatrale)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento ai centri di produzione teatrale che svolgano attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.
2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:
 - a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3.500 giornate lavorative complessive;
 - b) effettuazione nell'anno di un minimo di 120 giornate recitative di produzione e di un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 20 giornate recitative di programmazione;
 - c) capacità di cofinanziare l'iniziativa.
3. Le giornate recitative di programmazione devono essere effettuate, per almeno la metà, da soggetti diversi dal richiedente il contributo.

Art. 14

(Disposizioni comuni per la distribuzione e la programmazione)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento a:
 - a) reti di teatri e circuiti regionali che, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico, svolgano attività di programmazione e distribuzione di spettacoli dal vivo nel territorio della Regione;
 - b) soggetti organizzatori di festival e rassegne di teatro con particolare riguardo ai progetti che contribuiscano all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale.
2. Il sostegno regionale ai sensi del comma 1 è subordinato ai requisiti indicati nei successivi articoli della presente sezione.

Art. 15

(Reti di teatri e circuiti teatrali)

1. Nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della Legge, la Regione:

- a) riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale e incentiva la collaborazione tra enti e soggetti operanti nel settore del teatro, promuovendo la costituzione di reti di teatri, composte da almeno tre soggetti, organizzati in forma associata, che siano proprietari o gestori di teatri, pubblici o privati, già operanti con carattere di continuità nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
 - b) sostiene i circuiti teatrali regionali attraverso soggetti, operanti nel territorio calabrese, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della Regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità e che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali.
2. Le possibilità di finanziamento degli interventi di cui al presente articolo sono stabilite nell'ambito della programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 16 (Festival)

1. Il Dipartimento regionale assegna un finanziamento a un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di un festival regionale di particolare rilevanza nazionale e internazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge.
2. Le istanze presentate, a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale, in caso di finanziamenti previsti nella programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta, sono valutate dal Comitato di esperti di cui all'articolo 20.
3. La valutazione delle istanze di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) entità delle sponsorizzazioni;
 - b) qualità della direzione artistica;
 - c) volume della programmazione;
 - d) distribuzione sul territorio;
 - e) capienza delle sedi;
 - f) numero e qualità delle produzioni;
 - g) azioni per la valorizzazione del patrimonio artistico e la promozione del turismo culturale.

Art. 17 (Formazione)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Regione, al fine di professionalizzare le risorse umane da impiegare nelle attività previste nell'ambito del teatro in particolare e nello spettacolo dal vivo in generale, favorisce, anche mediante il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, e tecnici dello spettacolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 coinvolgono, nella fase di progettazione e attuazione dei percorsi formativi, soggetti qualificati iscritti nel registro di cui all'articolo 2.

Art. 18 (Progetti speciali)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento annuale per la realizzazione di numero massimo di tre progetti speciali caratterizzati dai requisiti di cui all'articolo 10 della Legge.
2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:
 - a) protocollo d'intesa tra almeno tre soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2;
 - b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno cento giornate lavorative. Il numero delle giornate lavorative potrà essere raggiunto cumulativamente dai soggetti sottoscrittori del protocollo di cui alla lettera a);
 - c) effettuazione nel corso del periodo di svolgimento del progetto di almeno centocinquanta giornate lavorative.
3. Le istanze presentate, a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale, in caso di finanziamenti previsti nella programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta, sono valutate dal Comitato di esperti previsto dalla Legge.
4. La valutazione delle istanze di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità e rilevanza, nazionale e internazionale, delle sponsorizzazioni;
- b) qualità della direzione artistica;
- c) volume della programmazione;
- d) distribuzione sul territorio;
- e) numero e qualità delle produzioni;
- f) premi e riconoscimenti ricevuti nell'ultimo triennio di attività.

Art. 19
(Attrezzature teatrali)

1. Il sostegno per l'acquisto di impianti e beni strumentali, di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge, è concesso a titolo di cofinanziamento dalla Regione, fino al 70 per cento delle spese sostenute dal richiedente.
2. Possono presentare istanza di cofinanziamento ai fini di cui al comma 1, con le modalità previste da apposito atto del Dipartimento regionale, gli enti locali e i privati proprietari, o gestori, di beni immobili o di spazi dedicati all'attività teatrale, iscritti al registro regionale di cui all'articolo 2.
3. I finanziamenti sono attivati nei limiti della disponibilità della programmazione finanziaria triennale e annuale, stabilita dalla Giunta.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
(Comitato degli esperti)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato di esperti a supporto del Dipartimento regionale individuando tre componenti, con scadenza annuale rinnovabile.
2. Le candidature sono presentate a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale e sono corredate da curricula attestanti l'esperienza e professionalità degli interessati.
3. I componenti del Comitato attestano l'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico, e di incompatibilità relative al medesimo, previste dalla normativa vigente, e, in particolare, l'assenza di rapporti di dipendenza, di parentela o consulenza con soggetti che abbiano presentato progetti sottoposti alla valutazione del Comitato. Il Dipartimento regionale effettua le verifiche di legge in ordine alle dichiarazioni predette.
4. Nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dalla norma finanziaria di cui all'articolo 15 della Legge, ai membri del Comitato di esperti spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per l'invio in missione dei dirigenti regionali.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il regolamento regionale 25 maggio 2011, n. 6 e s.m. e i.

Art. 22
(Entrata in vigore)

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 15 novembre 2017 .

OLIVERIO

D.M. 27 luglio 2017 (1).**Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242, S.O.

(2) Emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'*art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

Vista la *legge 24 giugno 2013, n. 71*, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'*art. 1*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171*, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'*art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*;

Vista la *legge 14 agosto 1967, n. 800*, e successive modificazioni, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Vista la *legge 18 marzo 1968, n. 337*, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;

Vista la *legge 29 luglio 1980, n. 390*, recante «Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante»;

Vista la *legge 9 febbraio 1982, n. 37*, recante «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»;

Vista la *legge 30 aprile 1985, n. 163*, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto il *decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 aprile 2003, n. 82*, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo», e in particolare l'*art. 1, comma 1*;

Vista la *legge 15 novembre 2005, n. 239*, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'*art. 1, comma 3*;

Visto il *decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64*, convertito con modificazioni dalla *legge 29 giugno 2010, n. 100* recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» ed in particolare l'*art. 4*;

Visto l'*art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

Visto l'*art. 24, comma 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*;

Visto il *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367* e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;

Visto il *decreto ministeriale 3 febbraio 2014*, recante «Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche»;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante «Istituzione della Regia Accademia di Arte Drammatica», successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico»;

Visto il *decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236*, recante «Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»;

Visto il *decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19*, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia»;

Visto il *decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20*, e successive modificazioni, recante «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il Dramma Antico"»;

Visto il *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza», e in particolare l'*art. 69*;

Visto il *regio decreto 6 maggio 1940 n. 635*, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del *testo unico 18 giugno 1931, n. 773* delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'*art. 141, comma 1, lett. d)*;

Visto l'*art. 2423 del codice civile*, concernente la redazione del bilancio;

Visto il *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* e successive modificazioni;

Visto il *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, ed in particolare l'*art. 7, comma 20*;

Vista la *legge 12 luglio 2011, n. 120*, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»;

Visto il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89*, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'*art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*»;

Visto il *decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», e in particolare l'*art. 4*;

Visto il *decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 ottobre 2011*, recante «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*»;

Visto il *decreto ministeriale 10 febbraio 2014*, recante «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo» ai sensi dell'*art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91* convertito con modificazioni dalla *legge 7 ottobre 2013 n. 112*»;

Visto il *decreto ministeriale 1° luglio 2014* e successive modifiche;

Visto il *decreto ministeriale 5 novembre 2014*, e il *decreto ministeriale 3 febbraio 2016* con riguardo al «ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano»;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'*art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01)* e le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, redatte da un gruppo di lavoro composto tra la Direzione generale spettacolo e i coordinamenti tecnici in materia di aiuti di stato e beni e attività culturali;

Acquisita, pertanto, l'intesa della conferenza unificata nella seduta del 6 luglio 2017;

Decreta:

Capo I

Disposizioni generali e comuni

Art. 1. Oggetto del decreto

1. Il presente decreto reca i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei

contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «Fondo», ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito in *legge 7 ottobre 2013, n. 112*.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite la Direzione generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Amministrazione», concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di carnevali storici in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournée all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 42 del presente decreto, nonché contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense di cui agli articoli 34, 35 e 36. L'Amministrazione prevede, altresì, interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 43, nonché per le azioni di sistema di cui all'articolo 44. (3)

3. Per progetto si intende l'insieme delle attività che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché ai requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto e del relativo programma annuale ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale di ciascun programma annuale del progetto. Con decreto del Direttore generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Direttore generale», sentite le Commissioni consultive competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 17 maggio 2018*.

Art. 2. Obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo

1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'amministrazione, le attività di spettacolo dal vivo considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.

2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;

h) valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori (4).

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 2, D.M. 17 maggio 2018*.

Art. 3. Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata all'inizio del triennio di riferimento all'amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. La domanda di ammissione a contributo è firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità. (9)

2. La domanda di ammissione al contributo è corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, e successive modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournée all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, che si intende raggiungere e le relative modalità di misurazione;

d) programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'amministrazione. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L'adempimento di cui alla presente lettera dev'essere reiterato nei due successivi anni del triennio;

e) autodichiarazione, ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;

f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

g) dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione, se richiesto il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo, intestato al soggetto richiedente, o documentazione equivalente, e di utilizzare, in caso di ospitalità, solo soggetti in possesso di certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi; (10)

h) indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale;

i) per i soggetti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la documentazione di cui alle specifiche disposizioni;

j) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo III, del presente decreto, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h), del presente comma, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo;

k) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o più sale, dichiarazione effettuata, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000* e successive modificazioni, di essere in possesso del certificato di agibilità delle stesse in base alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza.

Nel caso si tratti di una società, è richiesta, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, e successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento (8), di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili nel sito Internet dell'Amministrazione, in tempo utile per la presentazione delle domande di cui al comma 4.

4. La domanda di progetto triennale è presentata in via telematica, ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità di ciascun triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio. Nel secondo e terzo anno del triennio, il programma annuale è presentato in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, entro il termine perentorio del 31 gennaio delle relative annualità del triennio. Fanno eccezione: a) le domande relative all'articolo 34 del presente decreto, che devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ciascuna annualità; b) le domande relative all'articolo 35, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; c) le domande relative all'articolo 36, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità; d) le domande relative all'art. 48-bis «Carnevali storici» del presente decreto sono presentate entro i termini e secondo le modalità definite con successivo bando del direttore generale Spettacolo. Tali domande sono corredate da una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione, dal progetto triennale e dal programma dell'attività della prima annualità, unitamente al relativo bilancio. Nel secondo e terzo anno del triennio i soggetti ammessi al finanziamento triennale, presentano il programma annuale ed i relativi bilanci entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'annualità di riferimento. (5)

5. Le domande di contributo possono essere presentate per gli ambiti, nei settori e sotto-settori di cui all'Allegato 0A del presente decreto, secondo le fasce dimensionali, ove previste. (11)

[5-bis. Possono essere presentate domande di ammissione a contributi triennali per la realizzazione di carnevali storici, ai sensi dell'art. 48-bis, da parte di organismi che non presentino domande per altri ambiti previsti dal presente decreto, nonché per altri bandi emanati dalla Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (6) (12)]

6. Ogni soggetto richiedente può presentare, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cui all'Allegato 0A del presente decreto, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione: (13)

a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne;

b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per uno dei settori di cui all'art. 41, comma 1, del presente decreto, relativamente all'ambito musica; inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival multidisciplinari; (14)

c) i soggetti richiedenti per i settori di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 26, 29, 31, 31-bis, 32, 40, del presente decreto, comprese le "prime istanze triennali" di cui al comma 7 del presente articolo, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato 0A del presente decreto, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournée all'estero (14).

7. Si definiscono "prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti gli anni del triennio 2018-2020 afferenti agli ambiti e ai settori già individuati dal *decreto ministeriale 27 luglio 2017*. I soggetti che abbiano già ottenuto contributi triennali a valere sul *decreto ministeriale 27 luglio 2017* possono presentare domanda a valere sul medesimo settore di riferimento del triennio 2018-2020, oppure su un altro settore in coerenza con quanto esplicitato all'Allegato 0A. Le

domande di contributo, di cui al periodo precedente, su un settore diverso da quello di provenienza, ai sensi del *decreto ministeriale 27 luglio 2017*, saranno valutate tra le "prime istanze triennali" del relativo settore salva l'applicazione di quanto disposto in materia di anticipazioni ai sensi dell'*art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017* e successive modificazioni. (15)

8. Si definiscono organismi «Under 35» e/o complessi strumentali giovanili, ai sensi del presente decreto, quelli nei quali:

a) la titolarità sia detenuta per più del cinquanta per cento da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria;

b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

c) il nucleo artistico e tecnico della formazione sia composto ciascuno per almeno il settanta per cento da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

d) la direzione artistica sia affidata a persona avente età pari o inferiore a trentacinque anni;

I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno del triennio di programmazione afferente alla domanda di contributo. (16)

9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti partecipanti, anche di Paesi esteri, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari, del periodo di gestione e dell'attribuzione dei borderò nei limiti e in proporzione alla partecipazione finanziaria di ogni organismo. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute collaborazioni produttive realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per i quali comunque sia prevista la funzione produttiva, con riconoscimento per ogni ambito della apposita documentazione SIAE. (17)

10. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorità: a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attività di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto; 2) delle manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attività; 3) dei concerti d'organo; c) delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività; d) relativamente alle attività di cui al Capo IX dei carnevali storici. (7)

11. In ogni caso, per l'ambito musica l'apposita documentazione relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche e corali deve essere intestata, nella qualità di organizzatore, all'organismo che presenta domanda di contributo.

12. Per i soggetti che hanno già in precedenza ricevuto contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo dal vivo, la domanda di contributo può essere sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia a condizione che la prescritta documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre i termini stabiliti dal *decreto ministeriale 1° luglio 2014* e successive modifiche e dal presente decreto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. a), D.M. 17 maggio 2018* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(6) Comma inserito dall'*art. 1, comma 3, lett. b), D.M. 17 maggio 2018*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. c), D.M. 17 maggio 2018* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 10), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(8) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli

stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(9) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(12) Comma soppresso dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(13) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 6), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 6), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 7), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 8), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 9), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 4. Ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo

1. Il Direttore generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente decreto, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonché la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto. Il Direttore generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, stabilisce annualmente l'entità delle risorse da allocare nei sottoinsiemi previsti dall'articolo 5, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti. Il direttore generale dispone inoltre l'allocazione delle risorse stanziare annualmente a sostegno delle attività di cui all'*art. 48-bis del presente decreto*. (18)

2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

3. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, può adottare bandi annuali per gli articoli 42 e 44, di cui al presente decreto.

(18) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.M. 17 maggio 2018*.

Art. 5. Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo

1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è respinta per carenza di qualità artistica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i settori di cui agli *articoli 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21-bis, 22, 25-bis, 25-ter, 26, 27, 31-bis e 38 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle modalità di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia pari a venticinque punti. (21)

2. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della amministrazione, la domanda di contributo, in relazione al settore individuato d'ufficio. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determina l'inammissibilità al contributo. La commissione consultiva competente per materia valuta, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa della domanda di contributo ripresentata, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è definitivamente respinta per carenza di qualità artistica. (20)

3. Al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande ammesse a valutazione per ogni settore di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, sono suddivise - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

4. Successivamente, le domande, ammesse e suddivise in sottoinsiemi ai sensi del comma 3, sono valutate, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;

b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti venticinque, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 6 del presente articolo;

c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo programma in relazione al progetto è assegnato annualmente sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore annualmente a dieci punti, la domanda stessa è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica.

6. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità indicizzata del singolo programma è determinato annualmente con logica di proporzionalità e adeguatezza, mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C. (23)

7. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo programma è determinato annualmente con logica di proporzionalità e adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D. (23)

8. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi annuali relativi alla qualità artistica, l'amministrazione attribuisce annualmente a ciascun progetto, corredato dal programma annuale, il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sottoinsiemi, la relativa graduatoria.

9. Il punteggio di cui al comma 5 è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualità successive di assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. I punteggi assegnati ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualità, e valgono per la singola annualità di assegnazione del contributo finanziario.

10. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'amministrazione:

a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al sottoinsieme per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 8, dalle domande ammesse al contributo per il predetto sottoinsieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme;

b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto;

c) redistribuisce, sentita la commissione consultiva competente per materia, le eventuali risorse eccedenti per effetto dell'osservanza dei deficit e/o dei limiti ulteriori previsti dal presente decreto all'interno del sottoinsieme o del settore, in armonia con l'entità numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate. L'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 49, commi 2 e 3, del presente decreto.

11. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

12. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournée all'estero di cui all'articolo 42 del presente decreto, non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verrà ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti ogni triennio dalla commissione consultiva competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 34 e 35 del presente decreto. Il contributo di cui all'articolo 36 del presente decreto, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalità di cui al periodo precedente, non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori. Relativamente agli articoli 34, 35 e 36, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennialmente, la commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 337/1968 e all'attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36.

13. Per la valutazione dei progetti dei settori di promozione e tournée all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 41 e 42 del presente decreto, nonché dei settori di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell'ambito circo e spettacolo viaggiante e delle attività di cui all'art. 48-bis, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli. (19)

14. La qualità artistica del progetto, di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 5 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

15. La qualità indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli allegati medesimi sulla base dei dati dichiarati a consuntivo relativi all'annualità precedente. (22)

(19) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, D.M. 17 maggio 2018.

(20) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 2, comma 5, D.M. 31 dicembre 2020.

(21) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

(22) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

(23) Vedi, anche, l'art. 3, comma 2, D.M. 25 ottobre 2021.

Art. 6. Erogazione del contributo

1. Su domanda dell'interessato, l'amministrazione può erogare una anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto, a condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto da parte dell'Amministrazione.

2. Per le «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è pari al cinquanta per cento, e la stessa potrà essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione. (25)

3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli online predisposti dall'amministrazione, nella quale sono riportati:

a) il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti anche al

progetto artistico dell'anno e al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi intermedi o finali, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto;

c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata;

d) per gli acquisti delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto.

Il contributo erogabile a saldo può essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entità stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto.

4. Il soggetto interessato deve inviare all'amministrazione, in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto:

a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo;

b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'*articolo 2423 del codice civile*, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 aprile;

c) la documentazione prevista agli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto, secondo i termini perentori stabiliti ai medesimi articoli, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni;

d) per le attività di cui al 48-bis, l'amministrazione eroga i contributi sulla base della presentazione dei consuntivi annuali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività e di una dettagliata relazione artistico-culturale della stessa. I soggetti assegnatari di contributo, ai fini dell'erogazione dovranno presentare entro il 30 settembre di ogni anno una autodichiarazione ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul Fondo nell'esercizio di riferimento (24).

La documentazione di cui al presente comma è firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità. (26)

5. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualità indicizzata si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualità indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento.

6. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dall'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quanto rendicontato dall'organismo, mediante l'utilizzo della documentazione di cui al precedente comma 3, alla

fine del primo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel secondo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresì la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della seconda annualità. A sua volta, quanto rendicontato dall'organismo nel secondo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel terzo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresì la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della terza annualità.

7. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo.

8. Non sono ammessi nel triennio subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'*articolo 35 della legge 14 agosto 1967, n. 800*. L'intervenuta cessione comporta la revoca del contributo annuale assegnato con recupero delle somme eventualmente versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente decreto. In caso di fusione di soggetti già finanziati nel triennio 2018-2020 è riconosciuta un'anticipazione fino al settanta per cento della somma dei contributi ottenuti dai medesimi organismi oggetto di fusione nell'annualità 2020. (27)

9. Ai fini della liquidazione del saldo il soggetto è tenuto a presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si è ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul fondo nell'esercizio di riferimento. Tali costi dovranno includere tutti i compensi e gli oneri al personale artistico e tecnico scritturato e i compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate.

(24) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 6, lett. a)*, D.M. 17 maggio 2018.

(25) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), n. 1)*, D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), n. 2)*, D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(27) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), n. 3)*, D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 7. Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'*articolo 9, comma 2, della legge n. 112/2013* e, nei casi in cui trovano specifica applicazione, le disposizioni previste dal *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

2. In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 3, l'Amministrazione, acquisita la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d'anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica, con conseguente decurtazione del contributo deliberato nel caso in cui vengano accertate differenze significative che determinino una diminuzione del medesimo punteggio di qualità. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 5, del presente decreto, il

contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio. (28)

3. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto triennale o nei relativi programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporle alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse siano tali da comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit superiore rispetto al contributo assegnato, il soggetto richiedente deve comunicare le modalità con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso.

5. Per ciascun triennio, l'Amministrazione svolge attività di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere determinate modalità e criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.

(28) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 7, D.M. 17 maggio 2018* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 8. Decadenza, revoca e rinuncia

1. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta dal presente decreto.

2. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto;

b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 8, e dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

4. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima annualità e ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

Capo II
Sostegno alle attività teatrali
Titolo I
Disposizioni generali

Art. 9. Attività ammesse a contributo

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari:

- a) le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo;
 - b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso;
 - c) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non più di quattro organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione e dell'attribuzione dei relativi borderò tra i coproduttori.
-

Titolo II
Produzione
Sezione I
Teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale

Art. 10. Teatri nazionali

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro tradizione e storicità.

2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di duecentoquaranta giornate recitative di produzione e di quindicimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

- a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;
- b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno mille posti, con una sala di almeno cinquecento posti;
- c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;
- d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato;
- e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalità italiana;
- f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca;
- g) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; almeno la metà di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede può essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinée per le scuole;

h) non più del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero; (29)

i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti stranieri (30).

(29) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(30) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 11. Teatri di rilevante interesse culturale

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.

2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e di seimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;

b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno quattrocento posti, con una sala di almeno duecento posti;

c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;

e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;

f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;

g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi;

h) non più del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;

i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali;

i-bis) sono riconosciute giornate recitative di ospitalità, oltre i minimi di attività, fino ad un massimo del dieci per cento del totale dell'attività realizzata (31).

3. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al medesimo comma sono ridotti, rispettivamente, a cento giornate recitative e a quattromila giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti, si tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza è lingua ufficiale.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale

nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuità dell'attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso.

(31) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 12. Disposizioni comuni ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale

1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto adeguano i propri statuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione.

2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:

a) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non più di due volte; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del teatro; (32)

b) il direttore/direttrice del teatro può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione; (33)

c) almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; (34)

d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla *legge 12 luglio 2011, n. 120*.

3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d) del presente articolo.

(32) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(33) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(34) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. g), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Sezione II

Imprese e centri di produzione teatrale

Art. 13. Imprese di produzione teatrale

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di

milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centodieci giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a novecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a ottanta giornate recitative per le «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a mille giornate lavorative e a novanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate lavorative e a cento giornate recitative. (35)

2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative per le imprese o gli organismi nelle quali ricorrono i requisiti di cui all'articolo 3 comma 8.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che effettuino nell'anno un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a ottocento giornate lavorative e a ottanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative e a novanta giornate recitative. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione. (36)

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese che svolgono una attività continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e sessanta giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione diversa dai borderò, integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a trecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a venticinque giornate recitative per «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative e a quaranta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a cinquecento giornate lavorative e a cinquanta giornate recitative. (37)

5. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che svolgono attività di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorità. Sono richiesti identici minimi anche per le «prime istanze triennali» per ciascun anno del triennio. (38)

(35) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

(36) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

(37) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

(38) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

Art. 14. Centri di produzione teatrale

1. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio di sale per un totale di almeno trecento posti, con una sala di almeno duecento posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

2. Fermo restando quanto definito al comma 1, è concesso un contributo a centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Il riconoscimento di centri di produzione di teatro di innovazione e teatro per l'infanzia e la gioventù ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione di cui al comma 1 e 2 subordinato ai seguenti requisiti:

a) effettuazione nell'anno di un minimo di tremilacinquecento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuazione di un minimo di centoventi giornate recitative di produzione e di un minimo di centoventi giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno venti giornate recitative di programmazione;

c) capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

4. Almeno sessanta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo.

5. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

Titolo III
Programmazione

Art. 15. Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a circuiti regionali che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, per almeno l'ottanta per cento di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 16. Organismi di programmazione (39)

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni che effettuino, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'*Allegato D del decreto 27 luglio 2017*, e un minimo di centoquaranta giornate recitative;

b) un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'*Allegato D del decreto 27 luglio 2017*, e un minimo di cento giornate recitative;

c) un minimo di cinquecento giornate lavorative, come definite all'*Allegato D del decreto 27 luglio 2017*, e un minimo di sessanta giornate recitative.

2. Al fine del raggiungimento delle giornate recitative sono ammesse al massimo il venti per cento di giornate recitative relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento di giornate recitative relative a rappresentazioni di musica.

(39) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. i), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 17. Festival

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità, sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;

e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;

f) prevalenza di compagnie italiane o dell'Unione europea (40).

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di

sviluppo del turismo culturale.

(40) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. j)*, *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Capo III
Sostegno alle attività musicali
Titolo I
Produzione

Art. 18. Teatri di tradizione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'*articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800*, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore, nonché impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli, svolti in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato. A tal fine, sono considerate, altresì, anche le opere da camera e le operette con musica dal vivo. I teatri di cui al comma 1 possono, inoltre, organizzare concerti, musical e spettacoli di danza, questi ultimi anche con musica su supporto registrato. La produzione e l'ospitalità di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo dovrà rappresentare almeno il sessanta per cento del programma. I teatri devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza nel secondo o terzo anno del triennio il progetto verrà valutato nell'ambito del settore attività liriche ordinarie, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.

Art. 19. Istituzioni concertistico-orchestrali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico - orchestrali, di cui all'*articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800*, che effettuino complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato.

2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale

propria, svolgendo almeno cinquantacinque concerti in minimo cinque mesi di attività. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme. Per le istituzioni concertistico-orchestrali le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'*articolo 3, comma 10, del presente decreto* non possono superare complessivamente il venti per cento dell'attività programmata.

3. Possono essere considerate, ai fini dell'eventuale riconoscimento previsto dall'*art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800*, le istituzioni concertistico-orchestrali la cui costituzione è promossa, in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni nei territori dei quali non hanno sede legale istituzioni concertistico - orchestrali già operanti, fondazioni lirico-sinfoniche o teatri di tradizione con propria orchestra stabile, che per il primo e per il secondo triennio effettuino almeno duemila giornate lavorative annue, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico composto da almeno venti orchestrali, costituito in misura non inferiore al trenta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo. Le istituzioni concertistico-orchestrali di cui al presente comma, per accedere al contributo triennale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, devono effettuare annualmente almeno cinque mesi di attività ed almeno venticinque concerti. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al venti per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al venti per cento del contributo statale. Alle citate istituzioni si applicano altresì le altre disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo in quanto compatibili. Per la valutazione delle domande di contributo di cui al presente comma, nell'ambito delle prime istanze triennali, vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 13 dell'Allegato B, di cui alla tabella 13 dell'Allegato C e di cui alla tabella 13 dell'Allegato D. A decorrere dal terzo triennio alle istituzioni concertistico-orchestrali riconosciute si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. (41)

(41) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. k), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 20. Attività liriche ordinarie

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi che organizzano manifestazioni liriche di cui all'*articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800*, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco, di cui all'*articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967*, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda, nell'anno, almeno due spettacoli e quattro recite in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, comprese quelli di complessi terzi, e sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore;

d) siano impiegati artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

Art. 21. Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualità, d'autore e jazz, che, nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale. (42)

2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale. (43)

2-bis. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del venti per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. (44)

(42) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(43) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(44) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 21-bis. Centri di produzione musica (45)

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione musica che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente, con riferimento alle attività di musica, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti;

c) ospitino un minimo di venti concerti, prodotti da organismi professionali diversi dal richiedente.

Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento dell'attività ospitata.

2. I concerti svolti all'estero possono essere ammessi per non più del venti per cento del totale dei concerti prodotti.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.

(45) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

Titolo II Programmazione

Art. 22. Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attività cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana e/o di Paesi UE. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in àmbiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 23. Programmazione di attività concertistiche e corali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alla programmazione di attività concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti.

2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata, e spettacoli teatrali, per non più del cinque per cento dell'attività programmata. (46)

3. Al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione quantitativa, alla voce artista o formazione si deve indicare, al momento della compilazione, l'artista o la formazione comunque composta - indipendentemente dal numero di concerti effettuati - nell'ambito della programmazione annuale dell'organismo istante. Ciascun artista o formazione è considerata una sola volta al fine del calcolo del relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno componenti artistiche differenti.

3-bis. E' concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica contemporanea e d'autore che realizzino, nell'anno, almeno quindici concerti con almeno cinque tra artisti e gruppi ospitati. (47)

3-ter. E' concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica jazz che realizzino, nell'anno, almeno quindici concerti con almeno cinque tra artisti e gruppi ospitati. (47)

(46) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

(47) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

Art. 24. Festival

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) sostegno di uno o più enti pubblici;
- b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
- d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli;
- e) prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE.

3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata e spettacoli teatrali per non più del cinque per cento dell'attività programmata.

4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate a parte nell'ambito di un ulteriore settore.

4-bis. E' concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica contemporanea e d'autore. Le attività devono essere di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato. (48)

4-ter. E' concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino

festival di musica jazz. Le attività devono essere di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato. (48)

(48) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. o)*, *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Capo IV
Sostegno alle attività di danza
Titolo I
Produzione

Art. 25. Organismi di produzione della danza

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi di produzione della danza che effettuino complessivamente, nell'anno, un minimo di quarantacinque rappresentazioni, di cui al massimo dieci di laboratorio, e di seicentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio, rispettivamente a venticinque rappresentazioni, di cui al massimo cinque di laboratorio, e a trecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Tali minimi sono aumentati, rispettivamente, per il secondo anno del triennio a trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative e per il terzo anno del triennio a trentacinque rappresentazioni e a quattrocentocinquanta giornate lavorative, da realizzarsi in almeno due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede legale.

Sono prese in considerazione anche più recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE. (49)

2. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni, di cui al massimo cinque di laboratorio, e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8 del presente decreto. (50)

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

(49) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. p), n. 1)*, *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. p), n. 2)*, *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 25-bis. Centri coreografici nazionali (51)

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti Centri coreografici nazionali gli organismi che svolgano attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata la loro capacità di valorizzare il sistema nazionale, d'incentivare le collaborazioni produttive, di promuovere la danza italiana sul mercato internazionale e di sviluppare azioni finalizzate ad una più capillare diffusione e conoscenza del linguaggio coreografico.

2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo duecento posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

b) effettui un minimo di milleottocento giornate lavorative;

c) effettui un minimo di cento rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;

d) ospiti un minimo di quaranta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;

e) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono vevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del Centro;

f) il direttore/direttrice del Centro può effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;

g) almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del Centro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.

(51) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. q), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

Art. 25-ter. Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza (52)

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza gli organismi che svolgano attività di danza di rilevante interesse prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.

2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo centoventi posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;

b) effettui un minimo di milletrecento giornate lavorative;

c) effettui un minimo di settanta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in

cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;

d) ospiti un minimo di trentacinque rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;

e) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del Centro;

f) il direttore/direttrice del Centro può effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;

g) il presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.

(52) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. r)*, *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 26. Centri di produzione della danza

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione della danza che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

a) effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuino un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del presente decreto;

c) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente.

Il quaranta per cento del totale delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti. (53)

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali e retribuite in maniera certificata e munite di idonea attestazione.

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

(53) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. s), nn. 1), 2) e 3)*, *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Titolo II Programmazione

Art. 27. Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismiche, nella regionenella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attività di cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in àmbiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 28. Organismi di programmazione (54)

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni, che effettuino, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di settanta rappresentazioni programmate integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani;

b) un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di quaranta rappresentazioni programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.

(54) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. t), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 29. Festival e rassegne

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.

2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;
- b) sostegno di uno o più enti pubblici;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
- d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e uno spazio territoriale identificato e limitato, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
- e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi professionali di produzione italiani.

Capo V

Sostegno alle attività circensi e di spettacolo viaggiante

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 30. Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo. Requisiti, denominazioni e insegne. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza

1. La denominazione dell'impresa e l'insegna con cui il circo intende operare nel triennio devono essere esattamente indicate nella domanda. Eventuali variazioni applicate nelle diverse piazze durante la singola annualità devono essere indicate nel programma annuale. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati nelle insegne e nella comunicazione fornendo il titolo di legittimazione all'utilizzo della denominazione e/o dell'insegna che si intende impiegare nell'esercizio dell'attività circense.

2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g), è condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l'iscrizione alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare.

3. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo, oltre a quanto già indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo, deve essere corredata da:

- a) progetto artistico, preventivo finanziario, e programma di attività redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;
- b) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate;
- c) dichiarazione relativa al personale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c) e comma 2 e comma 3 del medesimo articolo;
- d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale e, ove presenti, del titolare della direzione artistica e/o organizzativa, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali;

e) L'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui alla lettera d), dovrà essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda.

4. Qualora l'impresa di produzione di circo decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

5. Il riconoscimento di impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione è oggetto di specifica valutazione da parte della commissione consultiva competente.

Titolo II

Attività di produzione e programmazione

Art. 31. Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione di circo che operano sotto uno o più tendoni di cui hanno la disponibilità, a condizione che:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'*articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S. Tale requisito è necessario anche per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente;

b) svolgano, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. Per le «prime istanze triennali», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno del triennio a un minimo di cento e per il terzo anno del triennio a un minimo di centoventi. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno e di quaranta rappresentazioni per il secondo e per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero; (56)

c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno di otto unità tra artisti, tecnici, addetti, ridotti a cinque per le «prime istanze triennali». Per unità si intendono tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attività, attestata dai versamenti INPS gestione ex ENPALS per ogni anno del triennio di attività, come definito all'articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, il numero complessivo delle unità e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati alla gestione separata INPS (56).

2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a sessanta, con ammissibilità di un massimo di venti rappresentazioni annuali all'estero, nei casi in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, e il numero minimo di unità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, è ridotto a cinque.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione riconosciute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, che operino senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali dotati di agibilità, che si avvalgano di almeno cinque unità tra artisti, tecnici, come definito all'art. 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, ed effettivo, per ogni annualità del triennio per cui è richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta rappresentazioni. Per le «prime istanze triennali», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate lavorative e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di cinquecentocinquanta giornate lavorative e ottanta rappresentazioni. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti, e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. (57)

4. Per le imprese di cui al comma 3 del presente articolo il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni, con ammissibilità di massimo venti rappresentazioni annuali all'estero attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti, e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero, nei casi in cui i richiedenti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto. (55)

5. Qualora l'impresa di circo contemporaneo o di innovazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, disponga di uno o più tendoni, è tenuta ad adempiere alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).

(55) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, D.M. 17 maggio 2018.

(56) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. u), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

(57) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

Art. 31-bis. Centri di produzione di circo (58)

1. Sono definiti centri di produzione di circo gli organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità e che abbiano la disponibilità in esclusiva per l'attività circense, con continuità nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o più tendoni ubicati nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza e munite delle prescritte autorizzazioni comunali e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la disponibilità di una sala di almeno novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di circo, e munite delle prescritte autorizzazioni.

2. Fermo restando quanto definito al comma 1, e quanto previsto nell'art. 5, è concesso un contributo a centri di produzione di circo di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'art. 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, d'ora in avanti *T.U.L.P.S.*;

b) effettivo, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centoventi rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a venti rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da

regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero;

c) realizzino ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D;

d) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente;

e) abbiano la capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato B, di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato C e di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato D.

(58) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. v), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 32. Festival di circo

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.

2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera.

3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;

b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;

c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalità italiana e/o di Paesi UE.

Titolo III

Acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali; danni conseguenti ad evento fortuito; strutturazione di aree attrezzate per attività circensi

Art. 33. Ammissibilità al contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di cui all'*articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337*.

2. Per l'ammissione al contributo, è previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione oggetto della richiesta di contributo nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'*articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337*, istituito presso l'Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.

3. Sono competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3*, e dell'*articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635*, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente.

4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.

5. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente.

6. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell'elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva competente.

7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto qualora non sia in possesso delle licenze temporanee di cui all'*art. 69 del T.U.L.P.S.*, rilasciate dalle competenti autorità locali ove è svolta l'attività, comprovanti lo svolgimento a livello professionale per almeno un triennio dell'attività nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'*art. 3, comma 5, lettera d)* e di essere iscritto alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni. (59)

8. L'istanza può essere presentata da imprese in possesso della licenza di esercizio di cui all'*art. 69 del T.U.L.P.S.* da almeno due esercizi finanziari antecedenti a quello per la presentazione della domanda di contributo. (60)

9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che:

a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall'*articolo 34, comma 3, lettera n)*; (61)

b) siano assegnatari nello stesso triennio di contributi ai sensi del presente decreto; (61)

b-bis) siano legali rappresentanti di società e/o titolari di ditte individuali aventi ad oggetto l'attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali (62).

10. Non sono ammesse a contributo le domande che: a) non abbiano ad oggetto l'acquisto di nuove attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite, per ciascuna specifica tipologia, nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'*art. 4 della legge n. 337/1968*, fatto salvo quanto espressamente previsto all'*art. 34, comma 2, lettere a), b), c), d), e)* del presente decreto; b) che abbiano ad oggetto fatture per costi di installazione e trasporto delle attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali oggetto dell'acquisto non espressamente pattuiti nel contratto

di acquisto o per costi di installazione e trasporto differiti nel tempo rispetto all'acquisto e alla consegna dei beni stessi. (63)

(59) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. w), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(60) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. w), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(61) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. w), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(62) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. w), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(63) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. w), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 34. Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima stabilita all'articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'*articolo 4 della legge n. 337 del 1968*, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.

2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che sono parte del patrimonio dell'organismo titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'*articolo 4 della legge 337/1968*, che realizzano e connotano la specifica e diretta interazione con il pubblico propria della attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e fondamentali della stessa, di seguito indicati:

a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;

b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;

c) plafonatura integrale e/o soffitto dell'intera giostra;

d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini;

e) vetture, navicelle, soggetti da giostra;

e-bis) cassa biglietteria (64).

Per i suindicati acquisti può essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie.

Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell'elenco di cui all'*articolo 4 della legge n. 337/1968*, sono ammissibili richieste di contributo per non più di otto unità. E' altresì condizione di ammissibilità che i suddetti acquisti siano corredati da:

1) certificazione di conformità dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato;

2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell'attività di cui al *decreto ministeriale del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007*.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto

dall'amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa:

a) fattura elettronica di saldo, in regola con le vigenti disposizioni fiscali da emettersi, ai sensi dell'*art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972*, nel momento della consegna o della spedizione di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. La fattura elettronica di saldo concernente l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, deve risultare pagata esclusivamente tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente ad almeno la soglia di cui all'*art. 5, comma 12 e al comma 1 del presente articolo*, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell'IVA. Al solo fine del raggiungimento della suddetta soglia di pagamento, unitamente alla fattura elettronica di saldo, sono ammesse fatture elettroniche di acconto da pagarsi esclusivamente tramite bonifico bancario. Tali fatture elettroniche di acconto devono essere emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo ossia, a decorrere dal primo ottobre di due anni antecedenti; (65)

b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture elettroniche pagate sia di acconto che di saldo; (65)

c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalità e tempistiche di pagamento;

d) estratto del registro dei beni ammortizzabili, ovvero del registro IVA acquisti, comprovante l'avvenuta annotazione dell'attrazione acquistata;

e) copia del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto, intestato direttamente al gestore, ovvero copia del provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo al produttore, venditore o importatore, unitamente alla comunicazione di voltura della titolarità e alla dichiarazione che tale soggetto non è titolare della licenza di esercizio per attività di spettacolo viaggiante, a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo. Non sono ammesse domande relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali che abbiano un provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo richiesto, rilasciato ed intestato in prima istanza alla ditta venditrice o costruttrice e successivamente volturato al soggetto richiedente il contributo. Non sono ammesse istanze relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali la cui domanda di registrazione e assegnazione del codice identificativo è successiva alla data di scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo annuale; (65)

f) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.R.);

g) documentazione fotografica dell'attrazione, di ciascun impianto o bene acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

h) autorizzazioni comunali, di cui all'*art. 69 del T.U.L.P.S.*, relative all'esercizio dell'attività circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di esercizio di cui all'*art. 69 del T.U.L.P.S.* aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, ovvero copia della richiesta di aggiornamento della licenza presentata al comune competente. Non sono ammesse domande relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali corredate della richiesta di aggiornamento della licenza di cui all'*art. 69 del T.U.L.P.S.* presentata al comune competente in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo annuale; (65)

i) in caso di acquisto con pagamento rateale deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, attestante l'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene venduto;

l) nel caso dell'acquisto di autocaravan, trattori, rimorchi, semirimorchi e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, attestante che lo stesso è immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante;

m) nel caso di imprese di produzione di circo, dichiarazione di aver effettuato, nell'anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almenocentocinquanta rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, tale requisito minimo è pari a sessanta;

n) dichiarazione ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, resa dal legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:

1) denominazione e sede della ditta coprodittrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera

di Commercio competente;

2) dichiarazione tecnico-descrittiva dei beni acquistati con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ricondizionato, nonché l'anno di fabbricazione.

o) l'ammissibilità di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo alla precedente assegnazione, è subordinata alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, attestante l'avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo.

La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.

4. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni.

5. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno.

6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione, per l'acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati:

a) chapiteaux, autoveicoli o trattori adibiti ad uso di spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque;

b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni otto.

7. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.

8. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.

9. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.

10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permuta, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permuta o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti.

11. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione, entro e non oltre il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione:

a) in caso di vendita con riserva di proprietà di cui alla dichiarazione di cui al comma 3, lettera i) del presente articolo:

a.1) documentazione bancaria comprovante l'avvenuto integrale saldo del bene acquistato;

a.2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della ditta venditrice, ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000*, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante l'avvenuta cancellazione della riserva di proprietà e dei suoi effetti e che il bene oggetto dell'acquisto per effetto

dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo pattuito è divenuto di piena ed esclusiva proprietà del soggetto richiedente il contributo;

a.3) copia del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte del Comune competente ovvero presentazione dell'istanza suddetta al medesimo Comune all'atto della presentazione della domanda di contributo al Ministero della cultura;

b) copia conforme all'originale della licenza di cui all'*art. 69 del T.U.L.P.S.* aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, impianto, macchinario, attrezzatura o bene strumentale oggetto dell'acquisto, in caso di presentazione della sola istanza all'atto della presentazione della domanda. (66)

12. La documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo è revocato.

(64) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. x), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(65) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. x), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(66) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. x), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 35. Danni conseguenti ad evento fortuito

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi:

a) siano in possesso della licenza di cui all'*articolo 69 del T.U.L.P.S.* da almeno tre anni;

b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;

c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trentaper cento il valore dell'impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:

a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;

c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio;

g) dichiarazione, ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, attestante che l'esercizio dell'attività relativa all'attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall'esercente titolare della domanda.

3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l'inammissibilità della domanda;

b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l'interessato è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando per l'incendio o altra causa l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.

4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

Art. 36. Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:

a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio;

b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense;

c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;

d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'*articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337*.

2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualità.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l'inammissibilità della domanda;

b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l'agibilità dell'area strutturata;

c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Capo VI Progetti multidisciplinari

Art. 37. Disposizioni generali

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli àmbiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.

2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attività in almeno tre discipline. Ciascuna delle tre principali discipline non può incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento dei minimi di attività richiesti per ciascun settore del presente Capo. L'eventuale quarta disciplina non può incidere per una percentuale inferiore al cinque per cento dei minimi di attività richiesti.

3. La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto dalla commissione consultiva competente per ambito di prevalenza, come dichiarato in sede di domanda dagli organismi proponenti. (67)

(67) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. y), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.

Art. 38. Circuiti regionali multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo ai circuiti regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l'attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni àmbito di attività imposti all'articolo 37, rispondenti a chiari requisiti di professionalità, di qualità artistica e di pluralità nell'offerta, proponendo nei territori una programmazione attenta al ricambio della scena, alla valorizzazione delle produzioni di artisti e di formazioni italiane emergenti ed operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento.

Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in àmbiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

- b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
 - c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.
3. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all'articolo 5 del presente decreto, verrà valutata in quadro d'insieme tenendo conto delle eventuali domande presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 15, 22 e 27.
-

Art. 39. Organismi di programmazione multidisciplinari (68)

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala di programmazione multidisciplinare munita delle prescritte autorizzazioni che effettuino, nel rispetto dei limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'art. 37, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

- a) un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni;
 - b) un minimo di milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di cento tra recite, concerti o rappresentazioni;
 - c) un minimo di ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di ottanta tra recite, concerti o rappresentazioni.
-

(68) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. z), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 40. Festival multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo, di cui al comma 1, è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;
 - b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati;
 - c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
 - d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati;
 - e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.
-

Capo VII
Azioni trasversali

Art. 41. Promozione

1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli àmbiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalità:

- a) al ricambio generazionale degli artisti;
- b) alla coesione e all'inclusione sociale;
- c) al perfezionamento professionale;
- d) alla formazione del pubblico.

2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, ove operanti negli àmbiti musica e danza, non devono avere scopo di lucro. (69)

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto. Possono essere sostenuti fino a un massimo di venti progetti per le attività dell'ambito circo e di spettacolo viaggiante, fino ad un massimo di venticinque progetti per le attività dell'ambito danza e fino ad un massimo di trenta progetti per le attività di ciascuno degli àmbiti musica e teatro. I progetti a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli àmbiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante. (70)

4. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni àmbito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applicherà quanto previsto all'articolo 5, commi 10, 11 e 12 del presente decreto.

5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attività annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonché, al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto.

7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 è redatta su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruità dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attività e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

(69) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. aa), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. aa), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 42. Tournée all'estero

1. E' concesso un contributo per tournée all'estero di spettacoli direttamente prodotti da organismi professionali che abbiano già svolto attività in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico nonché a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico. Il contributo è determinato con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti per progetti di tournée all'estero di spettacoli direttamente prodotti o coprodotti dai soggetti medesimi, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, fermo restando il limite del deficit, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso di tournée in più paesi, di almeno uno di essi. (71)

[2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto devono dimostrare di aver svolto l'attività in Italia o all'estero da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda. (72)]

3. La domanda è presentata per ciascun paese ospitante, o per tutti i paesi facenti parte di un'unica tournée, e prevede la presentazione di un programma di attività afferente l'anno in corso, ovvero quello successivo limitatamente ai primi sei mesi. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante;
- b) condizioni economiche dell'ospitalità;
- c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournée;
- d) numero e sede delle rappresentazioni in programma;
- e) bilancio preventivo della tournée.

4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno relativamente agli àmbiti teatro, musica, danza e circhi e spettacolo viaggiante; ciascuna domanda si può comporre di due sezioni, una relativa alla tournée prevista per l'anno in corso, ed una, eventuale, relativa alla tournée prevista nei primi sei mesi dell'anno successivo, da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno secondo le modalità ordinarie.

5. Le domande, suddivise in base ai relativi àmbiti, relative alle tournée previste per l'anno in corso sono oggetto di valutazione per l'ammissione al contributo da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo. La valutazione qualitativa è effettuata dalla commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto, operanti per ciascun àmbito. Sono ammessi a contributo i progetti che ottengono, in base alla valutazione della commissione, un punteggio qualitativo minimo di 60 punti. (73)

6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo è determinato nella prima seduta utile della commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entità del contributo è ponderata, per ogni àmbito di attività, rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio e trasporto preventivati, e si fonda su un esame di congruità effettuato in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournée, da rilevarsi alla luce del foglio paga della compagnia, nonché alla distanza percorsa. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto che effettuino tournée su strada, il contributo è determinato forfettariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla commissione consultiva competente per materia, in base al numero delle unità coinvolte e alla distanza percorsa.

7. La domanda relativa alla tournée prevista per i primi sei mesi successivi all'anno in corso, è oggetto di una valutazione preliminare da parte delle commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo, senza quantificazione e assegnazione di contributo, rinviata alla commissione dell'anno di svolgimento della tournée.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo, è indispensabile l'invio, da parte del soggetto beneficiario, della

seguinte documentazione:

- a) dichiarazione dell'autorità diplomatica o dell'Istituto italiano di cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attività;
 - b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui sub a), attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni;
 - c) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto;
 - d) dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 46 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti;
 - e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme a copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa.
9. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.

10. Non è ammissibile al contributo l'effettuazione di attività in paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al comma 3, del presente articolo, e in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

11. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto, la concessione del contributo è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 31, comma 1, del presente decreto;
- b) che svolgano attività all'estero per un massimo di otto mesi, relativamente all'anno per cui si richiede il contributo;
- c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero sessanta per le «prime istanze triennali», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e quaranta per le imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del presente decreto, nell'anno per il quale si richiede il contributo; (74)
- d) che siano dotate di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica;
- e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione italiana, qualora presente, sia assicurato dalla titolarità dell'esercente o di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o di artisti scritturati che eseguano uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di scritturazione.

(71) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(72) Comma soppresso dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(73) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(74) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Art. 43. Residenze

1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la conferenza permanente tra lo stato, le regioni e le province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni.

2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo è adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.

Art. 44. Azioni di sistema

1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'*articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea.

2. Possono essere sostenuti finanziariamente dall'Amministrazione progetti speciali, realizzati anche attraverso reti, a carattere annuale che si caratterizzano per la rilevanza nazionale o internazionale e per il particolare valore artistico-culturale. (75)

3. È data priorità ai progetti speciali che:

a) rappresentano iniziative originali, anche realizzate con il sostegno e la partecipazione dei Comuni del territorio di riferimento, che non siano assimilabili ad attività finanziabili attraverso le tipologie di contributo individuate dal presente decreto;

b) esprimono un'identità peculiare, una dimensione di particolare prestigio artistico e culturale e di riconoscibilità sul piano nazionale e internazionale;

c) si riferiscono a celebrazioni e ricorrenze collegate a personalità e/o luoghi e/o eventi di particolare significato nella storia dello spettacolo dal vivo, favorendone la conoscenza attuale;

d) rappresentano modelli di buone pratiche nell'ambito dei progetti per il riequilibrio territoriale, realizzati anche attraverso reti sovraregionali e dello sviluppo e della promozione dello spettacolo dal vivo nel contesto culturale e sociale e/o prevedono lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, ivi comprese le attività musicali contemporanee, e negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni (77). (76)

4. Il progetto ammesso a contributo non deve riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. (76)

5. Ai fini del comma 2, possono presentare domanda alla competente Direzione generale Spettacolo soggetti, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, con sede legale in Italia. Le domande sono presentate utilizzando esclusivamente la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste relative al soggetto che presenta la domanda, al progetto artistico, al bilancio di progetto, dal 15 novembre al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento del progetto speciale. (78)

6. Entro 60 giorni dalla scadenza annuale per la presentazione dei progetti, il Direttore generale Spettacolo, effettuata la verifica istruttoria delle domande pervenute e, tenuto conto del numero delle medesime, dei deficit e dei costi dei programmi presentati, nonché delle risorse destinate al settore dei progetti speciali in sede di riparto annuale del Fondo unico per lo spettacolo, sottopone le iniziative progettuali alle commissioni consultive competenti per materia. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le commissioni consultive competenti per materia esprimono un parere in merito all'individuazione delle istanze da ammettere a contributo. (79)

7. Possono essere concesse, su richiesta, anticipazioni non superiori al cinquanta per cento del contributo concesso, dietro presentazione di idonea fidejussione. Il saldo è erogato a rendicontazione del consuntivo del progetto da presentare entro sessanta giorni dalla conclusione del medesimo, utilizzando la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo. (76)

8. Il Ministro, su propria iniziativa, può in ogni caso proporre alle commissioni consultive competenti per materia il sostegno a progetti speciali che rappresentano eventi di eccezionale rilevanza. (79)

(75) Comma sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, che ha sostituito l'originario comma 2 con i commi da 2 a 8. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(76) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi da 2 a 8.

(77) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(78) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, che ha sostituito l'originario comma 2 con i commi da 2 a 8. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(79) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, che ha sostituito l'originario comma 2 con i commi da 2 a 8. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Capo VIII

Sostegno a fondazioni e accademie

Art. 45. Fondazione La Biennale di Venezia e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico

1. La «Fondazione La Biennale di Venezia», di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19*, e successive modificazioni, svolge attività istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo annuale a valere sul Fondo non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell'articolo nell'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo.

2. La Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20*, e successive modificazioni, svolge le attività istituzionali nel settore teatrale previste nell'articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo, pari a non meno dell'1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.

Art. 46. Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico» e Accademia Nazionale di Danza

1. L'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico», istituita con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, può ricevere un contributo annuale ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutarî, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

2. L'Accademia nazionale di danza, istituita con *decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236*, può ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

Art. 47. Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

1. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa svolge attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa, favorendo scambi continuativi e organici di lavoro comune con il personale artistico e tecnico europeo, collegandosi con le attività di analoghe istituzioni europee, nonché dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

2. Il direttore del Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa riceve, con determinazione triennale, un contributo annuale non inferiore al 6,5 per cento della quota del fondo destinata alle attività teatrali, a fronte della presentazione e della successiva valutazione di un programma di attività, e dovrà rispettare, ai fini dell'ottenimento del contributo, i parametri previsti dall'articolo 10, comma 2, con esclusivo riferimento al numero delle giornate recitative di produzione e di giornate lavorative e a quanto previsto dalle lettere a) e b), del medesimo comma, nonché all'essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento.

Capo IX

Carnevali storici e Disposizioni finali (80)

Art. 48. Collaborazione inter-istituzionale

1. L'amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse.

2. L'amministrazione, le regioni, i comuni e le città metropolitane rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo concesso.

(80) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 9, D.M. 17 maggio 2018*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali».

Art. 48-bis. Carnevali storici (81)

1. È concesso un contributo a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.

2. Ai fini del presente articolo sono ammissibili a contributo quelle manifestazioni espressione della tradizione italiana dei carnevali, promosse ed organizzate da organismi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma, e per le quali alla data del presente decreto siano state realizzate almeno venticinque edizioni documentabili, con una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale ed internazionale. E' altresì richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto.

3. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata da una commissione consultiva «Carnevali Storici» istituita e nominata con successivo decreto ministeriale, sulla base degli indicatori riportati nell'allegato G del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio, corredati da programma e bilancio dell'attività della prima annualità, che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento.

4. Il punteggio di cui al comma 3 del presente articolo è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. La qualità artistica del progetto, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla commissione consultiva di cui al precedente comma, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 3 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

5. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualità e al settantacinque per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'art. 1, comma 4; l'entità del contributo annuale al singolo progetto non può superare la cifra massima di euro 100.000,00 e non può essere inferiore alla cifra minima di euro 50.000

(81) Articolo inserito dall'art. 1, comma 10, D.M. 17 maggio 2018.

Art. 49. Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni

1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2018.

2. Per ciascuna annualità di ogni triennio, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, qualora il soggetto sia stato già sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti. Qualora, in applicazione dell'articolo 5 del presente decreto, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto

nel periodo precedente in armonia con la disposizione dell'articolo 5, il Direttore Generale può accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 41 e 42. (83)

3. Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, l'entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non può registrare un incremento superiore, rispetto all'annualità precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo, in armonia con le risorse disponibili e l'entità numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalità stabilite nella medesima sede.

4. Le disposizioni di cui al *decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 ottobre 2011*, recante: «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*», già prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2024, al fine di garantire agli organismi di spettacolo che hanno sede legale a L'Aquila e provincia il raggiungimento dei livelli contributivi del 2017. (82)

5. Il *decreto ministeriale 1° luglio 2014* è abrogato, insieme con le sue modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6.

6. Rimangono in vigore le disposizioni del *decreto ministeriale 1° luglio 2014* relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2015-2017 e comunque fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(82) Comma così modificato dall'*art. unico, comma 1, D.M. 3 maggio 2019*, a decorrere dal 15 giugno 2019, e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. dd), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

(83) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. dd), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 3, comma 4, del citato D.M. 25 ottobre 2021*.

Allegato 0A
Ambiti, settori, sotto-settori e fasce (84)

In vigore dal 7 dicembre 2021

L'allegato definisce gli ambiti, i settori e i sotto-settori sui cui è possibile presentare domanda ai sensi del presente decreto ministeriale.

a. Settori dell'ambito teatro

Settore	Soggetti beneficiari di contributi triennali ex <i>d.M. 27</i>	«Prime istanze triennali»
---------	--	---------------------------

	luglio 2017e ss.mm.ii.	
Teatri nazionali	art. 10	Solo soggetti già finanziati ai sensi dell' <i>articolo 11 del d.M. 27 luglio 2017</i> e successive modificazioni
Teatri di rilevante interesse culturale	art. 11	Solo soggetti già finanziati ai sensi dell' <i>articolo 14 del d.M. 27 luglio 2017</i> e successive modificazioni
Imprese di produzione teatrale	art. 13	Sì
Imprese di produzione teatrale "Under 35"	art. 13, comma 2	Sì
Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione	art. 13, comma 3	Sì
Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù	art. 13, comma 3	Sì
Imprese di produzione di teatro di figura e di immagine	art. 13, comma 4	Sì
Imprese di produzione di teatro di strada	art. 13, comma 6	Sì
Centri di produzione teatrale	art. 14	Sì
Circuiti regionali	art. 15	Sì
Organismi di programmazione teatrale fascia a)	art. 16	Sì
Organismi di programmazione teatrale fascia b)	art. 16	Sì
Organismi di programmazione teatrale fascia c)	art. 16	Sì
Festival di teatro	art. 17	Sì
Festival e rassegne di teatro di strada	art. 17, comma 3	Sì

b. Settori dell'ambito musica

Settore	Soggetti beneficiari di contributi triennali ex d.M. 27 luglio 2017e ss.mm.ii.	«Prime istanze triennali»
Teatri di tradizione	art. 18	Soggetti eventualmente riconosciuti ai sensi dell' <i>articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 nel 2021</i>
Istituzioni concertistico-orchestrale	art. 19, comma 1	Soggetti eventualmente riconosciuti ai sensi dell' <i>articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 nel 2021</i>
Istituzioni concertistico-orchestrale		Sì
Attività liriche ordinarie	art. 20	Sì
Complessi strumentali	art. 21, comma 1	Sì
Complessi strumentali giovanili	art. 21 comma 2	Sì

Centri di produzione musica		Sì
Circuiti regionali	art. 22	Sì
Programmazione attività di musica classica (concertistica e corale)	art. 23	Sì
Programmazione attività di musica contemporanea e d'autore		Sì
Programmazione attività di musica jazz		Sì
Festival di musica classica (lirici, concertistici e corali)	art. 24	Sì
Festival di musica contemporanea e d'autore		Sì
Festival di musica jazz		Sì

c. Settori dell'ambito danza

Settore	Soggetti beneficiari di contributi triennali ex d.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.	«Prime istanze triennali»
Organismi di produzione della danza	art. 25, comma 1	Sì
Organismi di produzione della danza "Under 35"	art. 25, comma 2	Sì
Centri Coreografici Nazionali		Solo soggetti già finanziati ai sensi dell' <i>articolo 26 del d.M. 27 luglio 2017</i> e successive modificazioni
Centri di Rilevante Interesse nell'ambito della danza		Solo soggetti già finanziati ai sensi dell' <i>articolo 26 del d.M. 27 luglio 2017</i> e successive modificazioni
Centri di produzione della danza	art. 26	Sì
Circuiti regionali	art. 27	Sì
Organismi di programmazione della danza fascia a)	art. 28	Sì
Organismi di programmazione della danza fascia b)	art. 28	Sì
Festival e rassegne	art. 29	Sì

d. Settori dell'ambito circo e spettacolo viaggiante

Settore	Soggetti beneficiari di contributi triennali ex d.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.	«Prime istanze triennali»
Imprese di produzione di circo	art. 31, comma 1	Sì
Imprese di produzione di circo "Under 35"	art. 31, comma 2	Sì

Imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione	art. 31, comma 3	Sì
Imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione "Under 35"	art. 31, comma 4	Sì
Centri di produzione di circo		Sì
Festival di circo a carattere competitivo	art. 32, comma 2	Sì
Festival di circo a carattere non competitivo	art. 32, comma 3	Sì
Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali	art. 34	Sì*
Danni conseguenti ad evento fortuito	art. 35	Sì*
Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attività circense	art. 36	Sì*

e. Settori dell'ambito progetti multidisciplinari

Settore	Soggetti beneficiari di contributi triennali ex d.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.	«Prime istanze triennali»
Circuiti regionali multidisciplinari	art. 38	Sì
Organismi di programmazione multidisciplinari fascia a)	art. 39	Sì
Organismi di programmazione multidisciplinari fascia b)	art. 39	Sì
Organismi di programmazione multidisciplinari fascia c)	art. 39	Sì
Festival multidisciplinari	art. 40	Sì

f. Settori dell'ambito azioni trasversali

Settore	Soggetti beneficiari di contributi triennali ex d.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.	«Prime istanze triennali»
Promozione teatro ricambio generazionale	art. 41	Sì
Promozione teatro coesione e inclusione sociale	art. 41	Sì
Promozione teatro perfezionamento professionale	art. 41	Sì
Promozione teatro formazione del pubblico	art. 41	Sì
Promozione musica ricambio	art. 41	Sì

generazionale		
Promozione musica coesione e inclusione sociale	art. 41	Sì
Promozione musica perfezionamento professionale	art. 41	Sì
Promozione musica formazione del pubblico	art. 41	Sì
Promozione danza ricambio generazionale	art. 41	Sì
Promozione danza coesione e inclusione sociale	art. 41	Sì
Promozione danza perfezionamento professionale	art. 41	Sì
Promozione danza formazione del pubblico	art. 41	Sì
Promozione circo e spettacolo viaggiante ricambio generazionale	art. 41	Sì
Promozione circo e spettacolo viaggiante coesione e inclusione sociale	art. 41	Sì
Promozione circo e spettacolo viaggiante perfezionamento professionale	art. 41	Sì
Promozione circo e spettacolo viaggiante formazione del pubblico	art. 41	Sì
Tournée all'estero teatro	Soggetti ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera c)	Sì*
Tournée all'estero musica	Soggetti ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera c)	Sì*
Tournée all'estero danza	Soggetti ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera c)	Sì*
Tournée all'estero circo e spettacolo viaggiante	Soggetti ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera c)	Sì*
* settori per i quali le domande da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all' <i>art. 3, comma 7 del decreto ministeriale 27 luglio 2017</i> , come modificato dal presente decreto, fanno riferimento a progetti annuali, da effettuarsi nelle modalità e nei tempi previsti dal medesimo <i>decreto 27 luglio 2017</i> e dal presente decreto.		

(84) Allegato premesso dall'*art. 2, comma 1, lett. ee*), *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Allegato A

In vigore dal 17 ottobre 2017Scarica il file

Allegato B (85)

In vigore dal 17 ottobre 2017Scarica il file

(85) Per le modifiche del presente allegato vedi l'*art. 2, comma 1, lett. ff), nn. 1), 2), 3), 4), 5), e 6), e gg), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.*

Allegato C (86)

In vigore dal 17 ottobre 2017Scarica il file

(86) Per le modifiche del presente allegato vedi l'*art. 2, comma 1, lett. gg), e hh), nn. da 1) a 7), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.*

Allegato D (87)

In vigore dal 17 ottobre 2017Scarica il file

(87) Per le modifiche del presente allegato vedi l'*art. 2, comma 1, lett. gg), e ii), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021.*

Allegato E (88)

In vigore dal 17 ottobre 2017

Scarica il file

(88) Per le modifiche del presente allegato vedi l'*art. 2, comma 1, lett. jj)*, *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Allegato F (89)

In vigore dal 7 dicembre 2021

[Scarica il file]

(89) Allegato soppresso dall'*art. 2, comma 1, lett. kk)*, *D.M. 25 ottobre 2021*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 25 ottobre 2021*.

Allegato G (90)

1. Nella tabella seguente si riportano i fenomeni oggetto della valutazione qualitativa dei progetti afferenti all'ambito multidisciplinare, relativamente al settore «Carnevali storici» di cui all'*art. 48-bis* del presente decreto.

Tabella 1. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore «Carnevali storici».

Fenomeni	Punteggi massimi
1. Qualità artistica del progetto	20
2. Rilevanza storico-culturale della manifestazione	20
3. Identità e riconoscibilità del carnevale nel panorama nazionale e internazionale	10
4. Capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio anche al fine di incidere sull'attrattività turistica	15
5. Attività collaterali di studio e ricerca e	10

allestimento di luoghi per la documentazione aperti al pubblico	
6. Pluralità delle forme e dei linguaggi impiegati nella attività programmate	5
7. Congruità del bilancio annuale	10
8. Manifestazioni organizzate in territori al di fuori dei grandi circuiti turistici	5
9. Capacità di valorizzare le competenze artigianali del territorio e di sviluppare forme di partecipazione delle comunità locali	5
	100

(90) Allegato aggiunto dall'*art. 1, comma 11, D.M. 17 maggio 2018.*

L. 5 giugno 2003, n. 131 (1)**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (2).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

1. Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale.

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare (3) (4).

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (5).

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo

comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione (6).

(3) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 4, L. 27 dicembre 2004, n. 306. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, in materia di professioni, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171, in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 279 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

2. Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento (7).

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del

Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(7) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 5, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

3. Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

4. Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le

rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

5. Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (8) (9).

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome (10).

(8) Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2537.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 239 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 239 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.

6. Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili (11).
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione (12).
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli (13).
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione (14).
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di

attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2,

lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno (15).

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata (16).

8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della

Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 (17).

9. [Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali] (18).

(15) Comma così modificato dal comma 60 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15 e il comma 1 dell'art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come sostituito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

(16) Comma così modificato dall'art. 10-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

(17) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15.

(18) Comma abrogato dal comma 61 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo (19) (20).

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento (21).

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (22).

(19) Vedi, anche, i commi 81, 83 e 95 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56.

(20) Sull'applicabilità del potere sostitutivo, di cui al presente articolo, vedi il comma 9 dell'art. 35, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 278 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 120, secondo comma.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU. Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540, il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2673, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2674, il Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR, il Provv. 31 maggio 2007, n. 115/CSR, il Provv. 12 luglio 2007, n. 148, il Provv. 30 ottobre 2007, n. 99/CU, la Del. 15 novembre 2007, il Provv. 20 marzo 2008, n. 103/CSR, il Provv. 13 novembre 2008, n. 204/CSR, il Provv. 20 novembre 2008, n. 232/CSR, il Provv. 28 gennaio 2009, n. 7/CU, l'Intesa 26 febbraio 2009, n. 37/CSR, il Provv. 25 marzo 2009, n. 46/CSR, il Provv. 1 aprile 2009, n. 21/CU, l'Intesa 5 novembre 2009, il Provv. 3 dicembre 2009, n. 243/CSR, l'Intesa 8 luglio 2010, n. 79/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 159/CSR, l'Intesa 28 ottobre 2010, n. 189/CSR, il Provv. 7 ottobre 2010, n. 181/CSR, l'Intesa 16 dicembre 2010, n. 246/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 19/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 29/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 21/CSR, l'Intesa 20 aprile 2011, n. 79/CSR, l'Intesa 27 luglio 2011, n. 134/CSR, l'Intesa 22 febbraio 2012, n. 54/CSR, l'Intesa 15 marzo 2012, n. 33/CU, l'Intesa 20 dicembre 2012, n. 258/CSR, l'Intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU, l'Intesa 11 aprile 2013, n. 46/CU, l'Intesa 6 febbraio 2014, n. 9/CU, l'Intesa 15 maggio 2014, n. 52/CU, l'Intesa 10 luglio 2014, n. 84/CSR, l'Intesa 27 novembre 2014, n. 146/CU, l'Intesa 18 dicembre 2014, n. 190/CSR, l'Intesa 20 ottobre 2016, n. 125/CU, l'Intesa 19 gennaio 2017, n. 10/CSR, l'Intesa 21 settembre 2017, n. 158/CSR, l'Intesa 26 ottobre 2017, n. 176/CSR, l'Intesa 28 novembre 2019, n. 195/CSR e l'Intesa 8 aprile 2020, n. 61/CSR.

9. Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale

1. ... (23).

2. ... (24).

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».

4. ... (25).

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

(23) Sostituisce l'art. 31, L. 11 marzo 1953, n. 87.

(24) Sostituisce il secondo comma dell'art. 32, L. 11 marzo 1953, n. 87.

(25) Sostituisce l'art. 35, L. 11 marzo 1953, n. 87.

10. Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione (26).

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ... (27);
- b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
- c) ... (28).

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 236 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(27) Sostituisce il primo comma dell'art. 11, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

(28) Sostituisce la rubrica dell'art. 11, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

11. Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.